

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 520<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Variazioni nella composizione . . . Pag. 28111

CONGEDI . . . . . 28111

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 28111

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 28112

Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 28112

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 28111

##### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

###### Svolgimento di interpellanze:

PACE . . . . . 28135, 28142  
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 28139

###### Svolgimento di interrogazioni:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 28122  
AUDISIO . . . . . 28113, 28119  
GENCO . . . . . 28125  
MACCARRONE . . . . . 28130, 28133  
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . 28112, 28115, 28116  
PIGNATELLI . . . . . 28117  
ROVERE . . . . . 28129  
SALATI . . . . . 28127  
SPEZZANO . . . . . 28122  
TERRACINI . . . . . 28115  
VACCHETTA . . . . . 28124  
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 28119 e *passim*  
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* . . . . . 28128, 28130, 28132

###### PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 792:

PRESIDENTE . . . . . 28143  
SALARI . . . . . 28143



## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

**G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.**

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: Berlingieri per giorni 4, De Dominicis per giorni 5 e Zonca per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare d'inchiesta

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della « mafia » il senatore Asaro in sostituzione del senatore Milillo deceduto.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati MAGNO ed altri. — « Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966,

delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (1930);

« Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 » (1934);

« Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e alla Unione italiana di tiro a segno nazionale » (1935).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

GENCO, MASSOBRIO, GIANCANE, CROLLALANZA e ADAMOLI. — « Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (1931);

BALDINI e BELLISARIO. — « Norme per il passaggio degli alunni dal 1° anno di un corso superiore al 2° anno di un corso diverso da quello frequentato » (1932).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge  
a Commissione permanente in sede deli-  
berante**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

Deputati MAGNO ed altri. — « Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (1930), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegno di legge  
a Commissione permanente in sede refe-  
rente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

**Svolgimento di interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Audisio. Se ne dia lettura.

**G E N C O , Segretario:**

**AUDISIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in quali termini si intenda rispondere alla lettera del 2 ottobre

1965 inoltrata dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e dei periti commerciali in ordine alla controversa questione riguardante la certificazione o meno da attribuire alla stampigliatura apposta dalle Cancellerie commerciali sugli originali e sulle copie dei bilanci delle società commerciali, ai fini del pagamento dei contributi a favore della Cassa di previdenza forense.

Poichè la inesatta interpretazione delle vigenti norme in materia ha determinato differenti atteggiamenti da parte delle singole Cancellerie commerciali, vi è estrema urgenza di intervenire per l'opportuna chiarificazione dei vari aspetti della questione, al fine di non lasciare alla illimitata discrezionalità di singoli funzionari l'interpretazione soggettiva di prescrizioni legislative. (1093)

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** La Cassa nazionale di previdenza per i ragionieri e periti commerciali si è effettivamente rivolta a questo Ministero con la lettera del 2 ottobre 1965, menzionata nell'interrogazione, lamentando che la cancelleria commerciale presso il tribunale di Milano interpreti — si assume a torto — estensivamente l'articolo 4 lettera c) della legge 3 luglio 1965, n. 798, sulla previdenza forense, ritenendo che il contributo di lire 3.200, ivi previsto a favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, debba essere corrisposto non solo nei casi in cui la cancelleria medesima rilasci alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile un vero e proprio certificato, ma anche nell'ipotesi in cui essa si limiti ad attestare l'avvenuto deposito presso i propri uffici degli atti relativi a dette imprese (costruzione, trascrizione, verbale di depositi, bilancio, eccetera).

La Cassa nazionale di previdenza per i ragionieri e periti commerciali, assumendo che in tali ultimi casi la cancelleria compie un mero atto di attestazione e non di certificazione, chiede che questo Ministero impar-

tisca opportune istruzioni alle varie cancellerie, intese ad evitare una interpretazione della norma che si assume contraria alla lettera ed allo spirito dell'articolo 4 della menzionata legge 5 luglio 1965, la quale parla di « contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato ».

In proposito si fa presente che da più parti sono state prospettate, in sede di formulazione di quesiti rivolti a questo Ministero, interpretazioni contrastanti della norma in esame. Così ad esempio la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense ha ritenuto la validità della interpretazione estensiva, assumendo che la legge non ha fatto distinzioni tra certificati e semplici attestazioni di conformità e che, comunque, queste ultime sono pur sempre manifestazioni della potestà certificatrice dell'ufficio.

Il Ministero di grazia e giustizia, di fronte a tali divergenze di opinioni, deve tener conto del fatto essenziale e pregiudiziale che le norme regolanti la materia dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza forense (articolo 17 della legge 31 luglio 1956, numero 991) attribuiscono al dirigente dell'ufficio di cancelleria il potere di decidere in merito ad eventuali contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche e dichiarano il relativo provvedimento non impugnabile.

Al riguardo occorre far presente che in contrasto con l'opinione di taluni autori i quali avevano avanzato l'ipotesi che il legislatore avesse, con la disposizione del citato articolo 17, creato addirittura una nuova giurisdizione speciale, le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 18 maggio 1957 il « Foro italiano » 1957, II, 153) hanno ritenuto che l'eccezione di incostituzionalità sollevata, con riferimento all'articolo 102 della Costituzione, fosse da ritenere manifestamente infondata, ed hanno riconosciuto il carattere prettamente amministrativo del menzionato provvedimento decisorio della cancelleria, il quale peraltro si inserirebbe fra le funzioni autonome attribuite dall'ordinamento vigente al cancelliere, specie per quanto concerne la ricezione degli atti processuali. In relazione, pertanto, al carattere funzionale della mansione medesima, si

porrebbe anche il potere di deliberazione circa la ricevibilità degli atti che a lui sono presentati, senza venir così ad invadere la competenza del giudice ed in conseguenza il cancelliere verrebbe ad essere personalmente responsabile della mancata applicazione delle marche previdenziali. Ciò d'altronde, è espressamente previsto dall'articolo 17 comma secondo della richiamata legge n. 991 del 1956.

Poichè da tali considerazioni deriva che la materia in esame può dare luogo anche a controversie giudiziarie, già preannunciate, a quanto risulta, da qualche professionista, il Ministero di grazia e giustizia, appunto in vista di tale eventualità, al fine di non interferire nei poteri propri dell'autorità giudiziaria, unica competente a interpretare norme di legge con carattere vincolante, ha ravvisato la opportunità di non esprimere alcun avviso sulla questione in esame e, in tali sensi, ha già risposto alla lettera del 2 ottobre 1965 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ragionieri e periti commerciali.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Audisio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**A U D I S I O .** Signor Presidente, dichiarerò subito che sono completamente insoddisfatto di questa risposta, perchè le stesse conclusioni alle quali è giunto il Ministero lasciano non solo perplessi, ma pongono problemi di carattere, direi, anzitutto funzionale-giuridico. Per quanto riflette l'attività del suo Dicastero, signor Sottosegretario, mi rifarò alle cose che ella ha detto, cercando di non deviare dall'interpretazione delle frasi essenziali che ella ha pronunciato. Vorrei subito sgomberare il terreno dall'interpretazione che il Ministero di grazia e giustizia dà della citata legge 31 luglio 1956, n. 991. Ebbene, anch'io mi richiamo all'articolo 17 e riconosco che quell'articolo attribuisce un potere di insindacabile discrezionalità ai cancellieri-capi per la loro azione. Ma potete voi mantenere in vigore una norma di questo genere, quando essa è in contrasto netto e aperto con il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato? E mi richiamo per questo al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

È possibile che continuiamo, a dieci anni di distanza, ad avere questi permanenti conflitti non dico di interpretazione, ma di norme legislative in vigore, quando voi avete il compito per lo meno di coordinarle sul piano della loro applicazione e della loro osservanza?

Ecco, quindi, che un motivo fondamentale della insoddisfazione per la risposta lo trovo subito in questa contraddizione.

Ma c'è di più. Bisogna che noi richiamiamo in vita l'articolo 2435 del codice civile. Questo articolo è un po' il perno intorno al quale si è snodata tutta la questione. Ora, la stampigliatura è una certificazione? Perché il problema è tutto qui: se ella mi dimostrasse, signor Sottosegretario, che la stampigliatura è una certificazione, evidentemente il mio ragionamento non collimerebbe con il presupposto cui ho dianzi accennato, anzi arriverei alle conclusioni alle quali è arrivato il Ministero. Ma io sostengo, invece che, per essere una certificazione, la stampigliatura deve avere un carattere talmente netto di spontaneità, di volontarietà da parte dell'attore, per cui questo fenomeno si manifesti esattamente nei termini previsti dalla legge in vigore.

Il contributo che è previsto dalla lettera c) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965 nell'importo di 3200 lire, è un contributo che manca di qualsiasi requisito nei confronti di una semplice stampigliatura che viene apposta su dei fogli attraverso l'applicazione meccanica, per atti che devono essere imperiosamente osservati dai cittadini, in quanto si riferiscono al deposito di documenti che le leggi vogliono vadano alle cancellerie dei Tribunali commerciali.

Ma la stampigliatura in se stessa manca di qualsiasi elemento certificativo, onorevole Sottosegretario, che è il presupposto indispensabile per l'applicazione del contributo. In quale caso potrebbe sussistere un elemento certificativo? Solo quando l'amministrazione rilasci un atto il quale manifesti conoscenza o scienza di un determinato fenomeno e di ben precisati fatti o ben indicate persone; e quando tale manifestazione risul-

ti dai suoi registri o da suoi particolari accertamenti. Se la legge l'interpretiamo al di fuori del lessico grammaticale evidentemente allora possiamo arrivare alle conclusioni a cui giunge il Ministero di grazia e giustizia, che ha fatto come Ponzio Pilato in questa materia e ha lasciato che ognuno se ne andasse per proprio conto. Avremo quindi la Cancelleria di una determinata città che fa applicare il contributo e la Cancelleria di un'altra città che non lo fa applicare, perchè la stampigliatura non è elemento determinante per applicare il contributo. Ed allora avete deciso di continuare con simile andazzo, malgrado le palesi assurdità.

Io penso che si dovrebbe considerare che ogni certificato trae origine dalla volontà di colui che è interessato a riceverlo, mentre il deposito di un bilancio di una società commerciale è un atto conseguente ad un preciso e specifico imperativo disposto appunto dall'articolo 2435 del codice civile. Non è che si possa derogare, che una società commerciale possa decidere di non depositare il bilancio alla Cancelleria. Non obbliga a farlo perchè vi è un articolo del codice che obbliga a far questo; non si manifesta la volontà dell'individuo, in questo caso della società, di compiere quell'atto, ma vi è un imperativo categorico.

Allora perchè non avete risposto alle lettere del 2 e del 28 ottobre 1965 del Consiglio nazionale dei ragionieri e dei periti commerciali e avete lasciato passare tanto tempo? Osserviamo anche la data di questa interrogazione; io l'ho presentata il 13 dicembre 1965 e venite solo oggi, a un anno di distanza, a dare una risposta che sfugge per la tangente. Quindi si giunge a questa assurdità di interpretazione: che l'applicazione di determinati contributi è lasciata alla illimitata discrezionalità dei capi delle Cancellerie. Io non dico che ciò sia incostituzionale (difatti nella mia interrogazione non ho fatto alcun cenno alla costituzionalità o meno del problema). Affermo che il problema andava posto nei termini strettamente interpretativi. Il Ministero doveva saper dare delle norme di interpretazione unificata per tutto il territorio nazionale e non doveva lasciare l'applicazione della norma alla di-

screzionalità assoluta di un capo di Cancelleria commerciale, il quale si comporta secondo determinati e specifici interessi. L'interpretazione giuridica è molto ma molto chiara; basta infatti richiamarsi all'articolo 2435 del codice civile.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione del senatore Terracini. Se ne dia lettura.

**G E N C O , Segretario:**

**TERRACINI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, nell'esercizio del potere riconosciuto dall'articolo 207 del Codice penale, e allo scopo di agevolare al massimo, secondo implicito e nelle misure di sicurezza non detentive e più ancora nella loro revoca, il reinserimento sociale di chi ne è stato il destinatario, non ritenga di dovere in linea di principio accogliere la domanda di revoca ogni qual volta documentatamente o per accertamento risulti che ciò costituisce la condizione per l'assunzione al lavoro o per una regolare ed onesta occupazione del richiedente. (1155)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**MISASI , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Nell'esercizio del potere riconosciuto al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 207, ultimo comma, del codice penale, concernente la revoca anticipata delle misure di sicurezza, si tiene conto, per quanto riguarda le misure non detentive, di un complesso di elementi che riflettono tra l'altro la condotta tenuta dal condannato durante il periodo di sottoposizione alla misura di sicurezza, l'osservanza delle prescrizioni impostegli, il tempo trascorso dall'inizio della misura stessa, i precedenti e la personalità del condannato medesimo. Si tiene altresì conto, ove del caso e in concorso con gli elementi sopra accennati cui si riferisce l'interrogazione, del fatto che la esecuzione della misura costituisca un impedimento as-

solto all'espletamento di una regolare attività lavorativa del condannato.

È da precisare al riguardo che non ricorre l'ipotesi ora prevista quando l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata non impedisca l'espletamento dell'attività lavorativa del condannato ma crei solo qualche difficoltà allo svolgimento della stessa. In tale ipotesi infatti una revoca anticipata della misura di sicurezza potrebbe non apparire giustificata in relazione al motivo specifico dell'esigenza di lavoro, tenuto conto del disposto dell'articolo 228 del codice penale, il quale dà facoltà al giudice di sorveglianza di modificare o limitare le prescrizioni relative, precisando che « la sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale ».

Peraltro, anche in quest'ultimo caso, il Ministero di grazia e giustizia non trascura di prendere in esame l'istanza di revoca anticipata qualora, accertata l'esistenza degli altri requisiti, si rilevi che l'interessato, nonostante le limitazioni stabilite eventualmente dal giudice istruttore per favorire la sua attività lavorativa, trovi ancora difficoltà nell'espletamento del lavoro stesso.

**PRESIDENTE.** Il senatore Terracini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TERRACINI.** L'onorevole Sottosegretario ci ha esposto, in definitiva, una specie di trattatello o manuale sul modo col quale deve condursi e ci si conduce allorquando, in sede ministeriale, ci si ritrova di fronte a casi del genere di quelli da me indicati.

Avrei desiderato qualche cosa d'altro, come ad esempio l'espressione, se non impegnativa tuttavia orientativa, della volontà del titolare del Dicastero di non trascurare nelle sue decisioni il potere sovraneamente riabilitatore e rieducatore del lavoro nei confronti di coloro che sono stati colpiti da sanzioni di giustizia.

È vero che purtroppo in materia si parla molto e non si fa nulla. Ad esempio il codice penale dispone l'obbligatorietà del lavoro per tutti i condannati a pena definitiva, ma nella realtà esso viene elargito come una

concessione eccezionale ad una piccola minoranza di detenuti, talchè si leva ogni giorno, da tutti gli stabilimenti penali (non parlo di carceri giudiziarie) l'appello, spesso volte disperato, per ottenere quel lavoro. E ciò dall'una parte per riempire le vuote e oziose giornate della pena, e dall'altra per riuscire in qualche modo ad aiutare i propri familiari.

Ora un problema analogo si pone per i liberati dal carcere, che sono soggetti alla misura della libertà vigilata. Ad essi, al momento della loro presentazione all'Ufficio locale di polizia viene rimesso un libretto che elenca gli obblighi ai quali devono sottostare. Fra gli altri quello di darsi ad onesto e continuo lavoro. Ma è ben noto come ciò riesca quasi impossibile ai vigilati in quanto l'ambiente attorno difficilmente è disposto a riassorbirli, mentre bisogna obiettivamente riconoscere che in una impresa, un lavoratore tenuto ad osservare gli altri obblighi della misura di sicurezza costituisce un fattore di turbamento nell'ordinato processo produttivo. Ad esempio egli non può fare le ore straordinarie, che sono così frequenti e che in genere si fanno o prima del levar del sole e dopo il tramonto.

Ora tutti, financo i redattori di quell'infelice codice che trova tanta difficoltà ad essere aggiornato alle concezioni odierne, attribuiscono al lavoro il compito di preparare i colpiti da una sanzione della legge al ritorno alla vita civile normale. E questa considerazione dovrebbe prevalere su tutte le altre esposte dall'onorevole Sottosegretario nel prendere certe decisioni. Infatti lo scarcerato che si dedica ad onesto e continuo lavoro supera più facilmente le molte difficoltà che si frappongono alla sua riacquisizione sociale vincendo le molte tentazioni cattive che la vita collettiva gli profertisce e che spesso riescono a sedurre non soltanto i liberati dal carcere, ma anche coloro che in carcere non sono mai stati!

Voglio augurarmi, onorevole Sottosegretario, che l'onorevole Ministro tenga comunque conto di questa mia rispettosa insistenza. Devo riconoscere che più di una volta, avendo segnalato casi di questo genere, il Ministro li ha benevolmente considerati.

Spero che ciò avvenga più di frequente ancora, in attesa che il nuovo codice disponga tassativamente che lo scarcerato il quale abbia un lavoro assicurato venga automaticamente sollevato dalle misure di sicurezza.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione del senatore Pignatelli. Se ne dia lettura.

**GENCIO, Segretario:**

**PIGNATELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vera la notizia diffusa da qualche giornale secondo cui sarebbe stata concessa la grazia al detenuto Piccirilli Giuseppe, condannato ad oltre nove anni di galera quale organizzatore ed esecutore — insieme ad altri — di truffe continuate ai danni della Banca popolare di Grottaglie, di cui il Piccirilli era dipendente con il grado di capo ufficio.

Nel caso affermativo, l'interrogante vorrebbe conoscere:

a) le particolari benemeritenze che hanno reso degno dell'eccezionale atto di clemenza l'anzidetto detenuto;

b) se nell'istruttoria della domanda di grazia, avanzata dall'interessato, sia stato richiesto il parere della Banca che venne dal Piccirilli e compagni truffata di ben 205 milioni di lire durante un quadriennio;

c) se nella medesima istruttoria venne accertato che la Banca truffata suda da vari anni le proverbiali sette camicie in un giudizio civile di risarcimento del danno da essa subito, nel quale il Piccirilli — compiacente il direttore del carcere giudiziario di Taranto — si è finora sottratto all'interrogatorio che gli è stato deferito. (1181)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Piccirilli Giuseppe, ex dipendente della Banca popolare di Grottaglie, fu condannato per appropriazione in-



debita aggravata continuata e per falso aggravato continuato, commessi nel periodo 1954-58, alla pena di anni 6 di reclusione e lire 80.000 di multa, con sentenza 19 giugno 1959 del Tribunale di Taranto.

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza 8 marzo 1960, determinò la pena complessiva in anni 9 e mesi 4 di reclusione e lire 100.000 di multa, dichiarando condonati anni 2 della pena detentiva e l'intera pena pecuniaria per effetto dell'indulto concesso con decreto presidenziale 11 luglio 1959, numero 460. Successivamente, essendo stati condonati altri sei mesi di reclusione, in base al decreto di amnistia ed indulto 24 gennaio 1963, n. 5, la pena complessiva risultò di anni 6 e mesi 10.

Un'istanza di grazia a favore del Piccirilli fu istruita nel dicembre 1964, allorchè il predetto, detenuto dal 19 aprile 1961, aveva scontato anni 3 e mesi 8 di reclusione ed avrebbe dovuto espiare ancora anni 2 e mesi 1.

Peraltro a detta istanza non fu dato esito positivo anche perchè la presidenza della banca danneggiata, sentita al riguardo, aveva subordinato la concessione del perdono al Piccirilli, ad opera del Consiglio di amministrazione, alla cessione bonaria, in corso di causa civile non ancora definita, da parte dello stesso Piccirilli all'Istituto, di due appartamenti intestati alla moglie del condannato e che la banca riteneva acquistati con il danaro sottrattole.

Solo nel febbraio 1966 fu ripresa in esame la domanda di grazia del Piccirilli anche in considerazione delle condizioni di salute dello stesso che era affetto da esiti di frattura delle due ultime vertebre cervicali, nevralgia del collo ed insufficienza epatica in soggetto anemico ipoteso, come risulta dagli accertamenti diagnostici eseguiti presso il centro clinico delle carceri giudiziarie di Bari. In tali condizioni, poichè trattavasi di persona già incensurata, che aveva tenuto in carcere regolare condotta, ed avuto anche riguardo alla posizione dei correi, i quali avevano già beneficiato di provvedimenti di clemenza, fu concesso al Piccirilli, con decreto presidenziale 11 marzo 1966, il beneficio del condono condizionale della pena, ridottasi ormai ad undici mesi.

In sostanza l'entità della pena residua ed il complesso degli altri elementi sopra enunciati indussero, nel caso di cui trattasi, come in tanti altri, alla concessione del beneficio, prescindendosi dalla circostanza che la banca non aveva concesso il perdono, il quale, peraltro, non si pone come condizione essenziale ai fini del provvedimento di clemenza.

D'altra parte gli interessi della banca saranno tutelati, per quanto di ragione, attraverso la causa civile tuttora in via di svolgimento. In ordine a tale causa si fa presente che l'atto di citazione della banca fu notificato ai convenuti il 25 maggio 1962 e che la prima udienza ebbe luogo l'11 luglio dello stesso anno. Successivamente la causa ha subito una lunga serie di rinvii che il giudice ha concesso, stante il pieno accordo delle parti.

Relativamente poi al contenuto specifico dell'ultima parte dell'interrogazione, si rileva che l'interrogatorio deferito al Piccirilli dal procuratore dell'attrice non poté essere a suo tempo assunto, non per le asserite interferenze del direttore del carcere, che non risultano da alcun elemento, ma in conseguenza dei ripetuti rinvii della causa ed anche a seguito della sopravvenuta malattia del Piccirilli durante la sua detenzione nelle carceri di Taranto, malattia comprovata da certificati medici, che non consentì la traduzione del detenuto stesso avanti al tribunale.

Si aggiunge che, successivamente alla udienza del 6 luglio scorso, il giudice istruttore ha proceduto all'interrogatorio del predetto Piccirilli.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Pignatelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**P I G N A T E L L I .** Signor Presidente, io non soltanto mi dichiaro insoddisfatto della risposta datami, ma debbo denunciare la mia mortificazione per l'abuso che in questi ultimi tempi si è fatto, da parte del Ministero di grazia e giustizia, dell'istituto della grazia.

È comprensibile che la grazia venga concessa per considerazioni di ordine politico.

È avvenuto, per un desiderio di pacificazione generale, in occasione della celebrazione del ventennale della Resistenza.

Ma io non riesco a capire, e credo che non lo capirà nessuno dei presenti in quest'Aula, che si usi clemenza ad un celebre truffatore e falsificatore il quale per quattro anni di seguito ha rubato in una banca abusando della fiducia accordatagli con la promozione a capo ufficio.

Quattro anni è durata la truffa di quel signore. Erano pervenute a me da varie parti sollecitazioni per fargli ottenere dalla banca derubata (della quale sono il Presidente onorario) il perdono.

L'ultima di tali sollecitazioni è stata quella dell'arcivescovo monsignor Ronca, ispettore generale dei cappellani carcerari, al quale io, per decisione del Consiglio di amministrazione della banca, risposi in senso negativo e precisamente nei termini in cui risposi in seguito il presidente effettivo della banca.

Le condizioni di salute? Sono tutte fandonie, perchè appena uscito dal carcere il Piccirilli apparve in pubblico perfettamente guarito. Pertanto vi è stata una serie di compiacenze, onorevole Sottosegretario, che ha reso possibile al Ministero di proporre al Capo dello Stato la concessione della grazia. Questa concessione, però, ha determinato un grave scandalo, onorevole Sottosegretario, e la prego di guardare con quali caratteri il quotidiano locale di Taranto presentò la notizia: «Graziato l'ex capo ufficio della Banca popolare di Grottaglie». Alla mortificazione si dovrebbe aggiungere il rossore se per caso dovesse essere fondato (onorevole Sottosegretario, lo dica al suo Ministro, che io avrei voluto vedere al banco del Governo soltanto per guardarlo negli occhi) quanto si afferma. Nella provincia di Taranto, e mi risulta anche in qualche altra provincia, si afferma che queste domande di grazia diventano oggetto di commercio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io debbo protestare, signor Presidente: si tratta di affermazioni del tutto gratuite.

PIGNATELLI. Io riferisco quello che si dice in giro, onorevole Sottosegretario, perchè se avessi la certezza della rispondenza a verità di questa mormorazione, dovrei vergognarmi di essere senatore della Repubblica italiana. A seguito di queste voci, ho rivolto al Ministero due interrogazioni con richiesta di risposta scritta, l'una il 3 maggio 1966, l'altra il 4 maggio 1966, per conoscere il numero delle domande di grazia accolte in determinati periodi di tempo, onde procedere alla comparazione con l'uso fatto dall'onorevole Reale dell'istituto della grazia. Ancora attendo le risposte, le quali, onorevole Presidente, dovrebbero giungerci più sollecitamente, specie nei casi come questo, in cui è sufficiente un rapido controllo di dati statistici già raccolti.

Come italiano e come senatore della Repubblica mi rifiuto di credere alle voci che ho riferito; sarebbe opportuno però che la condotta del Governo non desse motivo a giudizi di tanta gravità. Ecco perchè, onorevole Sottosegretario, mi dichiaro insoddisfatto e mortificato della sua risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Audisio. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

AUDISIO. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero*. — Per sapere se intendono opportunamente considerare la validità delle ragioni esposte in data 24 febbraio 1965 dal Presidente dell'Associazione orafi gioiellieri e affini, tendenti ad ottenere l'inserimento delle produzioni di oro-gioielleria nell'elenco delle attività per le quali è previsto il beneficio del rimborso IGE alla esportazione.

Si tratterebbe di un provvedimento molto atteso da tutte le categorie imprenditoriali soprattutto artigiane, valutato come un concreto incentivo per stimolare le aziende del settore a compiere ogni sforzo per superare la pesantezza dell'attuale fase congiunturale e mantenere i livelli dell'occupazione in una prospettiva di dinamica

economica per l'incremento delle stesse esportazioni.

L'interrogante ritiene debba darsi, inoltre, massima considerazione ai propositi di voler mantenere ancora valide le ragioni di competitività nei confronti delle produzioni di altri Paesi concorrenti, nonché della necessità di non perdere i mercati già conquistati, grazie al notevole pregio della produzione orafa-gioielliera nazionale. (726)

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**V A L S E C C H I ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si risponde anche per conto del Ministro del commercio con l'estero e si osserva anzitutto, dopo un attento esame della questione cortesemente rappresentata dall'onorevole interrogante che, giusta i criteri informativi della legge 31 luglio 1954, n. 570, le aliquote in base alle quali la restituzione dell'IGE all'esportazione viene operata rappresentano mediamente, per categorie o famiglie di prodotti, il tributo incorporatosi nei prodotti stessi durante il ciclo di fabbricazione e, quindi, si riferiscono all'onere di imposta che grava le materie prime, i semilavorati e quanto altro concorre nella fabbricazione stessa.

Ora, per quanto concerne il lavoro in oro e la gioielleria in genere, premesso che l'oro greggio è esente dall'IGE, debbesi far presente che mancano, nella specie, i presupposti richiesti ai fini dell'applicazione del succennato beneficio.

Se si tiene conto, infatti, che ai fini della determinazione delle aliquote di restituzione e di conguaglio l'incidenza dell'IGE incorporata va rapportata al prezzo di vendita dei prodotti finiti, appare evidente l'inapplicabilità di un siffatto procedimento in un settore produttivo in cui i prezzi — stabiliti in funzione non solo delle materie e dei processi produttivi (industriali, artigianali, artistici), ma anche della qualità della produzione — sono caratterizzati da un'estrema variabilità che non consente un'uniforme e costante valutazione economica dei lavori ottenuti.

Da ciò scaturisce la materiale impossibilità di fissare mediamente, in un'unica aliquota, l'incidenza dell'IGE incorporata nei lavori in questione e di applicare, quindi, in questo particolare settore, quel procedimento di calcolo unicamente in base al quale vengono attuate negli altri settori industriali la restituzione all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione.

In relazione a tale situazione, non si ritiene che possa essere data una favorevole soluzione al problema di che trattasi.

Si fa presente, comunque, che le considerazioni anzidette sono già state rappresentate all'Associazione orafi gioiellieri e affini ed è stata fra l'altro rappresentata l'opportunità che l'Associazione stessa faccia pervenire ai Dicasteri delle finanze e del commercio con l'estero un calcolo analitico della incidenza diretta e indiretta dell'IGE gravante sul costo finale dei prodotti d'oro in argomento in modo che, anche attraverso l'esame di tale calcolo, possa essere opportunamente valutata la richiesta di ristorno dell'IGE gravante su tali prodotti cortesemente riproposta dall'onorevole interrogante.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Audisio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**A U D I S I O .** Prendo atto delle dichiarazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario in seguito alla mia interrogazione, ma vorrei fare alcune proposte, proprio perchè siete ormai in una fase interlocutoria di fronte all'organizzazione sindacale degli orafi-gioiellieri italiani.

Onorevole Sottosegretario, quando ella ha letto la parte che si riferisce alla variabilità dei valori delle merci esportate di queste categorie, che non consentirebbe di fissare una unica aliquota IGE in me sono sorti dei dubbi. Tale variabilità è sempre determinata da documenti inoppugnabili. Ci sono i certificati rilasciati dalle Camere di commercio e ci sono le fatture, per cui qualsiasi valore viene fissato da documentazioni che hanno validità di carattere internazionale. Vi consiglierei pertanto di lasciare da par-

te questo argomento, perchè non avrebbe nessuna attinenza con i fatti concreti.

Perchè si chiedeva e si chiede ancora insistentemente che anche questi prodotti trovino, da parte del Ministero delle finanze, la accoglienza che hanno trovato altri prodotti all'esportazione, i quali godono dei benefici previsti dalla legge, testè citata, del 31 luglio 1954, n. 570? Perchè noi ci troviamo di fronte ad una fase di competitività, specialmente da parte dei Paesi del MEC i quali studiano, si può dire giorno per giorno, quali agevolazioni attribuire alle proprie industrie e aziende artigiane per poter competere con l'industria italiana.

Io, onorevole Sottosegretario, vengo da una provincia dove circa 1.000 aziende artigiane lavorano in questo ramo e quindi sono abbastanza informato delle loro vicende. Ebbene, con molto sacrificio sono state conquistate delle posizioni sul mercato internazionale, posizioni che sono veramente di rilievo. Basterà andare a consultare i dati statistici e si riscontreranno linee di ascesa, in questi ultimi quindici anni, che denotano una certa capacità competitiva dei nostri prodotti. Senonchè a un certo momento, per l'intervento di fattori che in questo momento non è il caso di esaminare, ma che probabilmente esamineremo in questa Assemblea a non lunga scadenza, altri Paesi hanno cominciato una certa azione, non dico di disturbo commerciale, ma di competitività commerciale con le nostre aziende esportatrici. E siamo arrivati in una fase congiunturale — non dimentichi, onorevole Sottosegretario, la data dell'interrogazione (9 marzo 1965), perchè ha la sua importanza: eravamo nella fase più delicata, che non è in questo momento ancora superata — nella quale quella famosa linea ascendente aveva toccato l'apice e cominciava a denotare una lieve nota di discesa.

Ecco allora che, logicamente, gli operatori economici si rivolgono al Ministero per chiedere se è possibile agevolarli in qualche modo, cioè riconoscendo il rimborso dell'IGE per le merci esportate, onde metterli in condizioni di poter dare una nota di competitività maggiore alle loro aziende.

Se voi volete veramente difendere e potenziare l'artigianato, non potete sfuggire a questa esigenza. L'artigianato orafo paga già l'IGE in una maniera esorbitante, in quanto tutta la materia che viene poi esportata non è costituita da piccoli oggetti, ma si tratta di lavorazioni che hanno in sé anche pietre preziose, fine e magari sintetiche, ma soggette a elevate aliquote dell'IGE. Per cui, dal punto di vista, direi, della devoluzione allo Stato della quantità di denaro necessaria per coprire le esigenze erariali dello Stato stesso, mi pare che, attraverso le tassazioni successive che le varie fasi della lavorazione già comportano, questa esigenza sarebbe soddisfatta più che abbondantemente.

Ma vi è un'altra ragione che occorre tener presente e che io vi consiglio di tener presente. A causa delle dimensioni aziendali caratteristiche di questo settore, occorre che la lavorazione che vien fatta nelle aziende artigiane non sia poi gravata ancora eccessivamente di imposte alla esportazione. Infatti le lavorazioni per conto terzi, mentre in altre lavorazioni e per altre categorie non sono soggette all'IGE ma alla normale imposta di bollo, per quanto riguarda i lavori di oreficeria sono invece soggette all'IGE. Questa è una considerazione che non può non essere tenuta presente.

Occorre anche considerare che, per quanto riguarda l'esportazione di questi prodotti, è necessario non mortificare certa dinamica economica. Se si restringesse il campo nel quale la bilancia dei pagamenti — parlo del settore oro, gioielleria, oreficeria e argenteria — è sempre stata attiva, e se per disgrazia a un certo momento questo settore diventasse passivo solo perchè il Ministero delle finanze si è rifiutato di applicare un beneficio che viene invece esteso ad altre categorie, penso che dal punto di vista dell'interesse nazionale non si sarebbe operato nel migliore dei modi.

Ecco perchè, pur concedendo che la risposta che ella ha dato, onorevole Sottosegretario, pone a me soltanto il dovere di attendere quanto andrete decidendo nei prossimi mesi, mi riservo, signor Presidente, di ritornare sull'argomento se e quando sarà neces-

sario. Dichiaro, quindi, che prendo atto soltanto delle dichiarazioni pronunciate dal rappresentante del Governo.

**P R E S I D E N T E** . Segue un'interrogazione del senatore Spezzano. Se ne dia lettura.

**G E N C O** , *Segretario*:

**SPEZZANO** . — *Al Ministro delle finanze* . — Per sapere i motivi per i quali, nonostante le ripetute insistenti richieste di tutti i Comuni montani, le cui condizioni finanziarie disastrose sono ben note, non è stato ancora pagato il rateo per compartecipazione imposta generale sull'entrata, relativa al 1964.

Trattasi di cifre rilevanti il cui mancato incasso rende ancora più gravi le davvero drammatiche situazioni degli Enti che raramente riescono, pur sottoponendosi al pagamento di gravosi interessi, a contrarre mutui per far fronte ai più urgenti bisogni. (984)

**P R E S I D E N T E** . L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**V A L S E C C H I** , *Sottosegretario di Stato per le finanze* . L'onorevole senatore Spezzano chiede di conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto al pagamento del rateo della compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, spettante ai comuni montani, per l'anno 1964.

Al riguardo fornisco i seguenti elementi e precisazioni: com'è noto, in forza degli articoli 1 e 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati con gli articoli 17 e 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nonché con gli articoli 8 e 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, i comuni interamente o parzialmente montani e quelli situati nelle piccole isole partecipano al riparto delle quote del 7,50 per cento e dell'1,10 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata; per l'anno 1964, ai suddetti comuni sono state erogate lire 1.188 e lire 760 *pro capite* rispettivamente sulle quo-

te del 7,50 per cento e dell'1,10 per cento del provento IGE; il saldo sulle medesime quote, peraltro di non considerevole entità (presumibilmente si aggirerà intorno al 10-15 per cento degli importi già corrisposti), potrà avere luogo non appena saranno acquisiti, su scala nazionale, tutti gli elementi all'uopo necessari.

In proposito occorre precisare che per quanto in particolare attiene alla quota dell'1,10 per cento IGE, per effetto dell'articolo 8 della citata legge 3 febbraio 1963, n. 56, ai comuni in parola compete una somma pari all'importo riscosso per lo stesso titolo nell'anno 1961 (rateo consolidato attribuito in ragione della popolazione legale, secondo le risultanze del censimento demografico 4 novembre 1951), nonché la differenza eventuale tra la menzionata quota dell'1,10 per cento e l'importo relativo all'anno 1961 (rateo variabile che va ripartito tra gli enti beneficiari in ragione della popolazione legale, secondo le risultanze del censimento demografico 15 ottobre 1961). Inoltre, in virtù dell'articolo 17 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, i comuni parzialmente montani partecipano al riparto della stessa quota dell'1,10 per cento, soltanto in ragione del numero degli abitanti residenti nelle rispettive porzioni di territorio, classificate montane.

Ne consegue, come deve convenire l'onorevole Spezzano, che l'indagine relativa all'acquisizione degli elementi definitivi, indispensabili per la determinazione dell'accennato saldo, si presenta alquanto complessa e difficoltosa perchè occorre accertare, tramite l'Istituto centrale di statistica e le competenti Prefetture, l'effettiva consistenza numerica della popolazione montana dei comuni interessati, rispettivamente alla data dei due censimenti demografici 4 novembre 1951 e 15 ottobre 1961, tenendo conto delle variazioni di territorio e di popolazione verificatesi tra gli stessi enti, dalla data del primo dei suddetti censimenti all'anno al quale si riferisce il riparto della quota dell'1,10 per cento IGE.

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

S P E Z Z A N O . Signor Presidente, nonostante tutta la buona volontà non posso dichiararmi soddisfatto, ma nemmeno insoddisfatto. Costringo il Sottosegretario ogni mese a venire qui a rispondere ad una delle tante interrogazioni sui mancati pagamenti da parte dello Stato ai comuni, e di fronte alla sua risposta di questa mattina non posso che confermare ancora una volta che le giustificazioni addotte, di indagini delicate ed altro, non sono tali da poter giustificare i gravi danni che subiscono i comuni.

Debbo davvero dire a lei, onorevole Sottosegretario, le condizioni tristi nelle quali si trovano i comuni? Lei le sa meglio di me. Si può dire che lo Stato non abbia mantenuto fede a nessuno dei suoi impegni, che poi sono impegni che scaturiscono da leggi. Il Ministero di grazia e giustizia non paga il contributo per le carceri; il Ministero delle finanze non paga o ritarda il pagamento dell'IGE; il Ministero delle finanze non paga ciò che è dovuto, per l'imposta unica Enel in sostituzione dell'ICAP, e l'elenco potrebbe continuare.

Di fronte a questa situazione che c'è da fare? Non mi illudo di risolvere il problema con delle interrogazioni; spero però che queste possano spingere i direttori generali e gli altri che si interessano del problema a prendere qualche provvedimento anziché perdere tempo a cercare inconsistenti giustificazioni ricordandoci la legge, l'articolo, l'articolo modificato, la procedura da seguire.

Quando ci si viene a dire, come lei ha fatto questa mattina (ed è una scappatoia alla quale è ricorso anche il sottosegretario Caleffi per un'altra interrogazione analoga sui mancati contributi per le scuole), che bisogna fare gli accertamenti sul numero degli abitanti, mi consenta di dirle, onorevole Sottosegretario, che si tratta di una scusa davvero pietosa, perchè il pagamento si esegue ogni anno, perciò basta che lo si ripeta nella misura dell'anno precedente. Quando e se si accerterà, poi, che la popolazione è aumentata, si darà il di più; se si accerterà invece che la popolazione è diminuita, l'anno successivo si diminuirà il pagamento di

quanto è stato pagato in più l'anno precedente.

Ecco perchè, onorevole Sottosegretario, non posso dichiararmi soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Vacchetta e di altri senatori sul ridimensionamento degli stabilimenti dell'azienda dei monopoli di Stato. Ricordo che sullo stesso argomento è stata presentata nella seduta del 17 novembre una interrogazione da parte del senatore Genco e di altri senatori, interrogazione che non figura all'ordine del giorno. Propongo tuttavia che anche questa interrogazione sia svolta ora, essendo analoga a quella del senatore Vacchetta. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Si dia lettura delle interrogazioni.

G E N C O , Segretario:

VACCHETTA, FABRETTI, TREBBI, CASSESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Gli interroganti, considerato lo stato di viva agitazione creatosi tra le maestranze delle manifatture tabacchi dipendenti dai monopoli di Stato, a causa sia della ventilata irizzazione di tali aziende e sia della minaccia di chiusura o di ridimensionamento di alcune di esse; di fronte alle prospettive di inasprimento di tale agitazione, già espressa con diversi scioperi e con la guida di tutti i sindacati dei lavoratori, nonchè all'allarmata ed unitaria protesta degli Enti locali interessati, preoccupati delle irreparabili conseguenze economiche e sociali di tali minacciati provvedimenti ministeriali, da un lato chiedono di conoscere esattamente e con la massima urgenza quali sono gli intendimenti del Ministero al riguardo, quale sorte è riservata agli stabilimenti tra i quali quelli di Chiaravalle, Torino, Scafati e Carpi, dall'altro che si soprasseda ad ogni provvedimento di chiusura o di ridimensionamento di detti stabilimenti. (1391);

GENCO, LOMBARDI, MOLINARI, ANGELLILLI, CONTI, BARTOLOMEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere gli inten-

dimenti del Governo sulla Azienda autonoma di Stato e sulle rispettive funzioni, in materia soprattutto di organizzazione delle vendite dei generi di monopolio, in quanto le frequenti contraddittorie notizie che sono apparse sulla stampa in fatto di proposte, di cui il Parlamento non è stato, comunque, ancora investito, sono state oggetto di larghe perplessità fra le categorie degli operatori autonomi preposti alla distribuzione, che rappresentano 54 mila gestioni familiari, cui sono aggregati oltre 20 mila patentini, assicurando al consumo una fitta rete di punti di vendita, a costo che è al di sotto di quello preso a confronto di altri Paesi;

per conoscere, pertanto, il loro pensiero sulle iniziative che saranno proposte per migliorare, sburocratizzando e democratizzando, l'attuale Azienda autonoma di Stato, in modo da inserire anche negli organi direttivi le rappresentanze di tutte le categorie interessate, conservando, comunque, l'ordinamento vigente che sembra rispondere con maggiori garanzie alle esigenze fiscali dell'Erario e all'adempimento di precise norme di legge, senza dover ricorrere a soluzioni che non avrebbero sufficienti capacità giuridiche per mantenere e migliorare le attuali competenze di un servizio di largo interesse pubblico e di preminente natura fiscale.

Per conoscere, altresì, il loro preciso pensiero sulla democratizzazione della stessa Azienda autonoma di Stato, con particolare riguardo alla partecipazione negli organi direttivi delle rappresentanze di categoria, rivenditori compresi, così com'è in atto per il personale, in quanto con tale presenza si realizza un equilibrio di collaborazione e di responsabilità, nell'interesse generale, attese le finalità sociali e democratiche del nostro Paese. (1513)

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

**V A L S E C C H I ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per incarico dell'onorevole Ministro do agli onorevoli senatori Vacchetta ed altri e agli onorevoli senatori Genco ed altri la seguente comune risposta.

Alla vigilia dell'adesione italiana al trattato di Roma che istituisce la Comunità economica europea, la gestione dei Monopoli di Stato si trovò sensibilmente gravata di oneri che in una corretta visione economica non avrebbero potuto sostenersi senza creare squilibri fra i costi ed i ricavi. L'esperienza di questi anni ha posto in termini di urgenza l'allineamento della gestione dei monopoli a quello dell'industria concorrente estera che, affacciata in modo massiccio sul mercato italiano in virtù dei provvedimenti di liberalizzazione attuati nel 1959, tende con il progressivo abbattimento delle frontiere doganali — che finora sono servite di protezione alle marche nazionali — ad una sempre maggiore conquista del nostro mercato.

Negli ultimi anni, in conseguenza della struttura economico-finanziaria dell'Azienda dei monopoli di Stato, sono emersi palesemente gli scompensi che esistono tra la liberalizzazione dei ricavi, nel senso che essi debbono per forza allinearsi alla concorrenza, e il costo di gestione influenzato da motivi extra aziendali. Sono noti i *deficit* denunciati negli anni immediatamente trascorsi e quelli che si prevedono — anche se in misura molto ridotta per effetto di un programma di massimo contenimento della spesa — per il prossimo avvenire. La ricerca, quindi, di uno stato di economicità alla base degli studi intrapresi, per decisione del Ministro delle finanze *pro tempore*, da un'apposita Commissione presieduta dal dottor Saraceno, composta esclusivamente da tecnici e della quale, in rappresentanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, fece parte solo il direttore generale facente funzioni dell'Azienda.

La Commissione ha avanzato più ipotesi in ordine alla soluzione dei problemi organizzativi che travagliano l'azione dei Monopoli e la maggioranza di essa ha espresso l'avviso che la soluzione migliore per assicurare ad una gestione come quella dei Monopoli una permanente economicità potrebbe essere quella di trasformare l'attuale struttura in una società per azioni a partecipazione statale. Il modello prescelto consentirebbe di realizzare, secondo la Commissione, attraverso un graduale ed or-

ganico piano di direttive riguardanti le unità produttive indispensabili a far fronte all'ampiezza del consumo, l'entità del personale effettivamente necessario, la politica degli approvvigionamenti più idonea — senza trascurare peraltro i problemi della tabacchicoltura nazionale — il sufficiente necessario equilibrio economico-finanziario del settore e porrebbe il nostro Paese in condizione di sostenere in modo adeguato la concorrenza comunitaria e quindi di salvaguardare gli interessi che si agitano attorno all'Azienda dei monopoli.

Il Ministro delle finanze, onorevole Preti, nell'orientare la sua scelta verso il tipo di trasformazione strutturale suggerita dalla Commissione Saraceno, ha costituito un gruppo di lavoro — del quale sono stati chiamati a far parte, per i problemi relativi al personale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali facenti parte del Consiglio d'amministrazione dei monopoli — con l'incarico di concretare i provvedimenti occorrenti per tradurre in atto la trasformazione di struttura dell'Azienda.

Il gruppo di lavoro sopra menzionato ha già iniziato i propri lavori ed, in conformità a quanto dichiarato dall'onorevole signor Ministro, sulle conclusioni cui perverrà il predetto gruppo sarà sentita una Commissione allargata che comprenderà, oltre alle rappresentanze del Monopolio, quelle delle categorie dei produttori, dei tabacchicoltori, dei magazzinieri e dei rivenditori di generi di monopolio, in modo che siano ampiamente dibattuti i problemi dei singoli settori per armonizzarli nel quadro generale della futura organizzazione dell'Azienda.

**P R E S I D E N T E.** Il senatore Vacchetta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**V A C C H E T T A.** Debbo anzitutto rilevare che la risposta data a questa interrogazione è del tutto incompleta, in quanto noi facevamo riferimento ad una determinata situazione, cioè allo stato di agitazione venutosi a determinare tra i lavoratori e i dipendenti delle manifatture tabacchi e specificatamente di alcune manifatture che,

stando alle varie dichiarazioni fatte, dovrebbero essere destinate, parte ad essere ridimensionate, parte ad essere addirittura chiuse.

Devo aggiungere che vi è stata in queste ultime settimane una intervista del Ministro delle finanze, onorevole Preti, rilasciata alla « Stampa » in data 3 novembre nella quale si dicono molte più cose di quante non abbiamo potuto ascoltare nella risposta dataci dall'onorevole Sottosegretario.

Pertanto la questione rimane aperta. Noi chiedevamo di avere particolari, soprattutto perchè siamo perfettamente d'accordo che l'azienda tabacchi debba essere profondamente rivista e ristrutturata, ma non possiamo certamente accettare che questa ristrutturazione, questa ricerca di maggiore economicità nella gestione venga riversata prima di tutto e soprattutto sulle spalle dei lavoratori, costringendoli a gravissimi disagi.

Infatti l'onorevole Preti, nella sua intervista, ha riconfermato l'intenzione di chiudere le due manifatture di Carpi e di Scafati, soggiungendo che ciò non avrebbe creato alcun disagio per i dipendenti. Ma questo non è affatto vero, poichè il portare questi lavoratori da Carpi a Bologna (sono circa 50 chilometri di distanza) con l'istituzione dei doppi turni alla manifattura di Bologna, significa costringerli (e sono in maggior parte donne) a degli orari impossibili, ad alzarsi alle quattro del mattino per essere presenti alle sei al primo turno di lavoro.

Ma quello che più ci stupisce è che, mentre si va alla ricerca di queste economie di gestione, facendo pagare naturalmente lo scotto ai lavoratori, niente è stato ancora detto circa la famosa questione delle concessioni speciali che, a detta della Commissione istituita il 21 maggio 1965 e promossa dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro, ha rilevato e denunciato un gravame ingiustificato di circa 20 miliardi annui dovuti alle cosiddette concessioni speciali, attraverso le quali vengono lasciate nelle mani dei concessionari cifre che variano dalle 40.000 alle 80.000 lire al quintale.



Tutta la questione va vista nel suo assieme; per quanto riguarda la ricerca di una maggiore economicità e di una più alta efficienza tecnica superiore da dare alle manifatture tabacchi, noi pensiamo che, anzi tutto, la ricerca di una maggiore economicità vada attuata eliminando queste concessioni.

Pertanto ci consideriamo insoddisfatti della risposta ricevuta e ci riserviamo di presentare nuovamente altre interrogazioni o una interpellanza allo scopo di ottenere maggiori chiarimenti e quella soddisfazione che oggi viene del tutto a mancare dopo la risposta che abbiamo avuto dall'onorevole Sottosegretario.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Genco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**G E N C O .** Onorevole Presidente, la risposta del Sottosegretario mi fa comprendere che il problema non è di soluzione immediata. Altra volta, parlando in questa Aula, dissi che quando Giolitti voleva insabbiare un problema nominava una Commissione. Il compianto Vanoni, a una persona che una volta gli chiese di nominare una Commissione per un problema simile a quello odierno, riguardante il Ministero della finanze, ebbe a rispondere: « Lo sai che cos'è una Commissione? È un cavallo con due gobbe, cioè un dromedario ». Ora sappiamo, dalla risposta ricevuta, che in questo momento opera un gruppo di lavoro sulla scorta delle proposte della Commissione Saraceno e che a questo gruppo di lavoro seguirà una Commissione, in cui, come il Sottosegretario ci assicura, saranno rappresentate le categorie interessate. È proprio su questo punto che io voglio porre l'accento.

Sarebbe assolutamente antidemocratico — e non faccio torto al ministro Preti poiché lo ritengo assolutamente immune da una pecca di questo genere — deliberare su una riforma di una azienda come questa, che comprende, fra dipendenti dei Monopoli, rivenditori di tabacchi, gestori di magazzini e dipendenti statali dell'azienda, più di 100 mila persone, forse 400 mila se si tiene

conto di tutti quelli che si dedicano alla coltivazione del tabacco, prescindendo dalle opinioni degli interessati. Ora lei comprende, onorevole Sottosegretario, quali e quante siano le preoccupazioni degli stessi interessati. Infatti ogni riforma — l'esperienza ci ammonisce — non solo sopprime qualche stabilimento, con gravissimo danno dei lavoratori, ma riduce di solito il personale, i cui sacrifici non sono abbastanza considerati.

Ecco perchè, onorevole Sottosegretario, io avevo già tre anni fa presentato l'interrogazione n. 417, che ritiro perchè assorbita in quella di oggi, e avevo sin da allora richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio e del Ministro delle finanze su questo problema chiedendo di promuovere una riunione tra l'Amministrazione interessata e la Federazione dei tabaccai, per trovare una soluzione che considerasse le ragioni più urgenti del disagio che le rivendite lamentano per gli aumentati oneri di gestione. Questa mia preoccupazione di allora è anche oggi attuale, di fronte alla situazione di molte rivendite i cui incassi sono modesti, ma su cui lo Stato preleva una notevolissima quota (sugli incassi derivanti dagli aggi alle singole rivendite, infatti, lo Stato trattiene una quota che qualche volta va fino al 50 per cento, e qualche volta lo supera). Le rivendite di nuova istituzione, onorevoli colleghi, sono quasi sempre passive per anni, specialmente in quartieri il cui sviluppo va a rilento.

Ebbene, come dicevo, tutte queste mie preoccupazioni allora affacciate permangono per cui io chiedo, onorevole Valsecchi — questo è lo scopo della mia interrogazione — che in tutte le riforme che l'Amministrazione potrà, o dovrà fare, si tenga conto della massa notevole degli interessi che ogni riforma può sconvolgere. Quando pensate che nella provincia di Lecce — e mi duole che si sia allontanato il leccese senatore Caroli — nota per la grande estensione delle coltivazioni di tabacco, queste coltivazioni non sono più economicamente convenienti, perchè pare che il terreno subisca lentamente un apporto di tossine, ciò che rende per anni impossibile la coltivazio-

ne di determinate piante e non solo quella del tabacco (in provincia di Bari questo è accaduto per le lenticchie e altrove accadrà per altre coltivazioni), dovete convenire che la situazione è evidentemente grave e precaria.

Ora, se pensate che a questa operazione sono interessati tutti gli addetti alle coltivazioni, tutti i lavoratori delle manifatture, 54 mila tabaccai, che insieme ai gestori e agli altri punti di vendita rappresentano altre centomila famiglie, vedete quanto sia vasta la rete di interessi che una qualsiasi riforma verrebbe a coinvolgere, mentre la economicità o la riduzione dei prezzi, di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario, non si potrebbero raggiungere se non attraverso una riduzione del personale o un minor prezzo dei tabacchi ai coltivatori o attraverso un incremento del consumo. Senatore Maccarrone, in una sua interrogazione che segue la mia lei chiede che in ogni rivendita siano esposti al pubblico appositi affissi pubblicitari, che invitino a non fumare e spieghino i danni del fumo: è come se un medico — e lei è un medico — mettesse sulla porta del suo gabinetto un cartello nel quale ammonisce che chi entra lì dentro per farsi visitare ha una probabilità del 50 per cento di andarsene all'altro mondo!

Io ho finito, signor Presidente, anche perchè non voglio abusare del tempo. La situazione che ho segnalato prospetta le preoccupazioni per le frequenti notizie su una eventuale irizzazione dell'azienda che vanno affiorando attraverso la stampa, mentre il Parlamento non ha ancora alcuna notizia in merito. Onorevole Sottosegretario, ormai è invalso l'uso, non solo per il Ministro delle finanze, ma anche per tanti altri Ministri, di fare dichiarazioni a questo o a quel giornale. È stato lamentato qui, in occasione della discussione sui fatti di Agrigento, che, prima ancora che il Parlamento ne venisse a conoscenza, la stampa avesse largamente pubblicato le risultanze della Commissione d'inchiesta. Se dovete fare una riforma, quanto meno sentite prima il Parlamento! Ci sono le apposite Commissioni, nel caso specifico la Commissione finanze e tesoro che opera in permanenza e che qualcosa in

materia può anche dire. Non vorrei che la vostra eventuale riforma, portata tardivamente all'esame della Commissione, che è un po' gelosa delle sue prerogative, venisse mandata a carte quarantotto.

Evidentemente si tratta di un problema di notevole importanza, con vasti riflessi sociali e politici, che potrebbero avere localmente ripercussioni sulle stesse direttive della CEE, mentre il nostro Paese ha tutto l'interesse a salvaguardare la finalità del monopolio che è fiscale, come la Francia, e che l'articolo 37 del trattato di Roma prevede come tale, attraverso un opportuno riordinamento.

Non può quindi essere sottratto alle categorie interessate il diritto di essere tempestivamente consultate circa i problemi di fondo ai quali è legata la sorte del proprio lavoro e del proprio destino. La situazione dell'azienda attuale (un'azienda che dà allo Stato diverse centinaia di miliardi) non è tale da giustificare radicali trasformazioni senza prospettarsi tutte le evenienze e le difficoltà che esse andrebbero a determinare. Se la risposta fornita dall'onorevole Sottosegretario costituisce un ragguaglio di massima — del che lo ringrazio — io ribadisco la necessità che il Parlamento, che deve in definitiva decidere, venga ampiamente e tempestivamente informato. Per questo non posso dichiararmi totalmente soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Salati. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

SALATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali criteri e valutazioni il sale per l'industria casearia è stato concesso in posizione di monopolio all'Asso-latte;

per conoscere inoltre se non ritenga necessario ed urgente intervenire affinché tale concessione venga revocata o comunque di molto ridotta, tenendo presente che l'Asso-latte non rappresenta la maggior parte della produzione casearia, specie nel setto-

re dei formaggi duri, la cui lavorazione, come noto, esige il più alto consumo di sale;

per conoscere, infine, se non ritenga giusto e doveroso che le Associazioni cooperative dei produttori del « grana tipico parmigiano-reggiano » e del « grana padano » che sono le maggiori produttrici di formaggi duri debbano fruire di tale concessione, ai sensi del decreto 4 maggio 1966, n. 376. (1412)

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**V A L S E C C H I ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* In merito alla questione posta dall'onorevole interrogante, si precisa anzitutto che nessuna concessione in posizione di « monopolio » è stata fatta all'Asso-latte per la distribuzione del sale per le industrie casearie. È vero, invece, che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 4 maggio 1966, il sale in questione deve essere ceduto alle industrie tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale.

Poichè da indagini esperite da parte della competente Amministrazione, l'Associazione lattiero-casearia conta associati o aderenti per una produzione di formaggi pari a circa il 70 per cento dell'intera produzione nazionale, il compito della distribuzione non poteva non essere affidato a detta Associazione.

Nè, d'altra parte, risultano avanzate all'Amministrazione dei Monopoli di Stato richieste di qualsiasi altra Associazione in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto anzidetto.

Tanto considerato, non si ritiene, quindi, come prospettato dall'onorevole interrogante, di revocare o comunque ridurre la concessione data all'Associazione lattiero-casearia, la quale, peraltro, è impegnata a distribuire il sale agevolato a tutti i richiedenti e alle stesse condizioni, sia associati e sia facenti parte di altre organizzazioni o cooperative.

Tale impegno è stato ribadito proprio di recente presso la competente Amministra-

zione dai rappresentanti dell'Associazione in parola.

Pertanto anche le associazioni e cooperative cui fa riferimento l'onorevole interrogante possono fruire dell'agevolazione di cui al richiamato decreto del maggio scorso, tramite l'Associazione lattiero-casearia, alle medesime condizioni da questa praticate nei confronti di tutti i propri associati.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Salati ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**S A L A T I .** Signor Presidente, io sono soltanto parzialmente soddisfatto e lo sono per l'assicurazione avuta dall'onorevole Sottosegretario, secondo la quale il sale verrà concesso allo stesso prezzo alle Associazioni dei piccoli produttori di formaggi, particolarmente di formaggi duri.

Sarei stato completamente soddisfatto se vi fosse stata, nei confronti delle associazioni cooperative, la stessa sensibilità che si è avuta per l'Associazione degli industriali lattiero-caseari, i quali del resto ultimamente hanno preso contatto immediato, a seguito dell'interrogazione, con i rappresentanti delle associazioni cooperative proprio per addivenire ad un accordo per un immediato soddisfacimento degli interessi e delle esigenze del settore indicato.

Però, signor Sottosegretario, la situazione non è del tutto accettabile, anche così come ella la presenta. Non è accettabile che una sola associazione, che non rappresenta la maggioranza dei produttori in un settore importante — quello dei formaggi duri — più importante forse dell'altro, che non rappresenta quindi nemmeno la maggioranza dei produttori e della produzione pregiata, ma anzi è in contrasto, come l'Asso-latte è, nei confronti dell'associazione democratica dei contadini, debba appunto essere il tramite tra Stato e produttori.

Infatti, se non vado errato, la produzione dei formaggi si aggira sui 2 milioni e 500 mila quintali. Di questi, 1 milione e mezzo di quintali sono rappresentati dai formaggi duri: dal « grana-parmigiano-reggiano » per 700 mila quintali, dal « grana padano » per 300 mila quintali, dai formaggi veneti per

circa 500 mila quintali; tutti prodotti dai piccoli produttori associati nelle loro cooperative e latterie sociali e relativi consorzi. Com'è noto è proprio la lavorazione del formaggio duro che esige un consumo di sale più alto. Pertanto, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista del consumo del sale, una corretta e democratica interpretazione della legge avrebbe dovuto considerare e dovrebbe far considerare almeno alla pari sia l'Asso-latte sia i piccoli produttori associati e i loro consorzi.

La legge invece è stata interpretata e viene ancora interpretata a senso unico, quasi soltanto — è questo un sospetto legittimo, del resto — che essa fosse stata pensata, elaborata ed approvata per favorire la parte meno sensibile agli interessi della collettività.

Pertanto, ribadendo l'esigenza che alle associazioni cooperative dei piccoli produttori del « grana parmigiano-reggiano » del « grana padano », del « grana veneto » venga fatta direttamente dal monopolio di Stato la stessa concessione che viene fatta all'Asso-latte, mi dichiaro soltanto parzialmente soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Rovere e di altri senatori. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

ROVERE, CHIARIELLO, D'ERRICO, ROTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se risponde a verità che l'offerta di collaborazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici per lo studio di una seria riforma ospedaliera è stata respinta, e, in caso affermativo, per conoscere i motivi di tale diniego che, rifiutando la collaborazione di un organismo che rappresenta tutta la classe medica al di sopra di associazioni sindacali e rappresentanti di categoria, qualifica apertamente la progettata riforma come una « Riforma contro la classe medica ».

Chiedono inoltre di venire a conoscenza dei motivi per i quali il testo dello schema di un disegno di legge che, stando ad indi-

crezioni mai smentite, trasformerebbe praticamente i medici in impiegati ed i cittadini in tanti numeri di pratiche con notevole nocumento per la salute del popolo italiano, è stato dato alla stampa prima di essere approvato dal Consiglio dei ministri e quindi presentato al Parlamento. (1002)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Rispondendo per incarico del Ministro della sanità, preciso che, come è noto, la necessità di rinnovare profondamente le leggi e le strutture sanitarie, per assicurare ai cittadini e ai lavoratori, che sopportano gravosi oneri, un'assistenza sanitaria adeguata al progresso tecnico e scientifico dei tempi, esige un radicale intervento in questo settore.

Nel giugno dello scorso anno venne infatti costituita dal Ministero della sanità un'apposita Commissione, composta di esperti e rappresentanti delle categorie interessate, con il compito di esaminare a fondo gli aspetti più salienti del problema e di formulare concrete proposte al riguardo. In questa Commissione la classe medica è stata largamente rappresentata, ed ha costituito, perciò, la maggioranza dei componenti.

Sulla base delle indicazioni della Commissione, il Ministero ha predisposto un apposito disegno di legge, che non si pone come una riforma contro la classe sanitaria, bensì come il primo avvio verso l'attuazione di un sistema di sicurezza sociale da realizzarsi nell'arco di un certo periodo di tempo, secondo le linee del piano quinquennale. Si fa presente che oggi la classe medica, nella sua grande maggioranza convenzionata con gli enti mutualistici, è costretta a svolgere compiti eterogenei, anche di natura impiegatizia, quali la compilazione dei vari moduli e il disimpegno di pratiche che nulla hanno a che fare con l'esercizio della professione sanitaria.

Il disegno di legge sulla riforma ospedaliera tende, invece, a valorizzare le funzioni

del medico e a restituirlo ai suoi compiti professionali. Conseguentemente, dato che tutti i medici ospedalieri godono di una certa stabilità, sono stati precisati i doveri e, nello stesso tempo, anche i diritti, che tengono in grande conto l'importanza professionale e morale della funzione medica.

Si precisa, infine, che il rapporto che verrà ad instaurarsi tra medico e amministrazione ospedaliera può considerarsi un vero e proprio rapporto *sui generis* in quanto il sanitario, dopo l'orario di servizio che dovrà prestare in ospedale, potrà anche svolgere la libera attività nei limiti fissati dalla vigente legislazione.

In quanto, poi, alla pubblicazione dello schema di disegno di legge prima che fosse approvato dal Consiglio dei ministri, si fa presente che ciò è dovuto ad indiscrezioni giornalistiche, che tuttavia hanno prodotto un benefico effetto sollecitando l'interessamento degli organi e delle persone direttamente interessate alla riforma, nonché di vasti strati dell'opinione pubblica, che segue con interessi i problemi sanitari.

È stato così acquisito un materiale di informazione e di critica assai utile ai fini del perfezionamento del testo del disegno di legge. In sede di predisposizione dei decreti delegati per il personale non si mancherà di tenere conto dei suggerimenti delle categorie interessate.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Rovere ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**R O V E R E .** Dopo aver preso nota delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, che desidero anche ringraziare per la sua cortese risposta, debbo purtroppo esprimere la mia insoddisfazione, insoddisfazione che scaturisce innanzitutto da una considerazione, anzi da una constatazione: dalla constatazione, cioè, che ad una interrogazione presentata il 20 settembre 1965 si risponde soltanto ora, dopo oltre un anno, quando la successiva evoluzione degli avvenimenti ha in certo qual modo fatto superare le cause che ci avevano indotto a presentare la nostra interrogazione e a porre il quesito all'onorevole Ministro. Fat-

to, questo, che evidentemente deve attribuirsi a due motivi: o l'interrogazione non era tanto importante da meritare una risposta, e questo evidentemente non credo, oppure si persiste nella cattiva abitudine di prendere tempo in attesa che le cose si aggiustino da sole.

In secondo luogo dobbiamo confermare la nostra insoddisfazione per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione. Questa insoddisfazione, onorevole Sottosegretario, deriva dal fatto che il testo dello schema di legge riportato dalla stampa prima di essere approvato dal Consiglio dei ministri, e quindi presentato al Parlamento, risultava scritto su carta intestata del Ministero della sanità, cosa che indubbiamente ha contribuito a dar credito al documento stesso. Si trattava quindi, se non di un documento ufficiale, almeno di un documento ufficioso (che ha dato anche adito al sospetto che fosse stato volontariamente messo in circolazione come *un ballon d'essai*); documento ufficioso, dicevo, che la violenta reazione scatenata in tutti gli ambienti medici italiani e nella stessa pubblica opinione ha consigliato poi di far rientrare e di modificare tenendo presenti i consigli delle categorie interessate e gli appunti della Federazione nazionale degli ordini dei medici, seriamente e giustamente preoccupata che invece di una riforma seria e responsabile (come quella della quale si avverte veramente la necessità, che nessuno vuole certamente disconoscere), riforma necessaria ed auspicata da tutti gli italiani e anche dai medici, ci si avviasse verso una riforma punitiva rivolta contro la classe medica con grave pericolo per la salute pubblica.

Mentre purtroppo, quindi, devo dichiararmi insoddisfatto della risposta, almeno sotto questi due punti di vista, per quanto riguarda invece il disegno di legge presentato dal Ministro della sanità avremo modo, a tempo debito, di esprimere il nostro giudizio intervenendo nel dibattito e proponendo quegli eventuali emendamenti che riterrò opportuni per un effettivo progresso nel campo dell'assistenza ospedaliera, tenendo presente, come è nostro costume costante e al di fuori e al di sopra di ogni in-

teresse particolaristico, il supremo interesse della salute del popolo italiano. Grazie.

**P R E S I D E N T E .** Segue un'interrogazione del senatore Granata ai Ministri della sanità e dell'interno sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile di S. Stefano di Mazzarino (Caltanissetta) (1062). Comunico che questa interrogazione è stata trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Segue un'interrogazione del senatore Maccarrone. Se ne dia lettura.

**G E N C O ,** Segretario:

**MACCARRONE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, anche in relazione alla risposta data ad una precedente analoga interrogazione (n. 3051 del 27 aprile 1965), quale effetto hanno avuto le disposizioni impartite per il miglioramento dell'aerazione e depurazione dell'aria nei locali pubblici e di pubblico spettacolo, specie nei cinematografi e se sono state imposte e quante modifiche, sostituzioni e nuove installazioni di apposite apparecchiature;

se, in considerazione dei constatati effetti nocivi del fumo sulla salute dell'uomo, non ritenga opportuno promuovere:

a) una campagna di educazione sanitaria per illustrare gli effetti nocivi del fumo, i danni a breve e lungo periodo;

b) una disposizione affinché in tutte le rivendite di tabacco siano esposti ben visibili appositi affissi pubblicitari che invitino a non fumare e spieghino i danni del fumo;

c) la revisione, d'intesa coi Ministeri competenti, di tutte le norme che prescrivano speciali divieti di fumare perchè questi siano aggiornati, resi più drastici anche con il fine della tutela della salute. (1306)

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**V O L P E ,** Sottosegretario di Stato per la sanità. Mi permetto far rilevare al senatore Maccarrone che il contenuto della

presente interrogazione è sostanzialmente identico a quello della sua precedente che porta il numero 3051.

**M A C C A R R O N E .** Mi sono permesso di citarla anch'io per il silenzio con cui è stata accolta.

**V O L P E ,** Sottosegretario di Stato per la sanità. Alla sua interrogazione numero 3051, che recava la data 27 aprile 1965, venne data risposta con lettera datata 18 giugno 1965. Pertanto non si può che ripetere al riguardo quanto è stato già comunicato in precedenza.

Per quanto concerne, invece, i miglioramenti della aerazione e depurazione dell'aria nei locali pubblici e di spettacolo, si fa presente che il Ministero della sanità ha diramato una apposita circolare, n. 400.9/200. X.AG del 23 settembre 1966, ai medici provinciali affinché nella loro qualità di membri delle rispettive Commissioni permanenti provinciali per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esercitino un più rigoroso controllo sulle condizioni igieniche dei locali in parola e in particolare sugli impianti di aerazione ivi installati.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Maccarrone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**M A C C A R R O N E .** Onorevole Presidente, io veramente non so che aggettivo adoperare perchè soddisfatto non sono e insoddisfatto nemmeno; non vi è alcuna cosa nella risposta del Sottosegretario di cui si possa essere soddisfatto o insoddisfatto. Potrei dire che sono sorpreso. La questione del fumo da me sollevata è molto importante, ed ha avuto l'onore di un'attenzione particolare da parte del Ministro della sanità in due fasi distinte; ed io sono sorpreso che anche questa volta, così come la precedente, la questione medesima non abbia avuto una risposta adeguata.

Come premessa io chiedevo nella mia interrogazione quali fossero gli effetti delle disposizioni che conoscevo.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Li vedremo nel tempo.

M A C C A R R O N E . A un anno di distanza mi pare che non si possa venire davanti al Parlamento a dire che è stata inviata una circolare.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dovevamo intervenire con i carri armati? Abbiamo richiamato al rispetto della legge.

M A C C A R R O N E . Questo è insufficiente, onorevole Sottosegretario, e l'ho dimostrato in Commissione quando il suo Ministro si è opposto all'approvazione di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che porta la firma dei senatori Terracini e Alberti, tendente a modificare una situazione scandalosa — esistente soltanto nel nostro Paese, credo, tra i diversi Paesi civili — per cui chi non fuma o chi riceve danno dal fumo deve necessariamente subire il danno recato da chi fuma perchè, come lei mi insegna, stando in un locale chiuso il fumo che si assorbe nell'aria, che si respira, ha lo stesso significato patogenetico del fumo che si aspira direttamente attraverso la sigaretta. A questo proposito il Ministero della sanità, che deve tutelare la salute dei cittadini, non ha fatto altro che mandare una circolare; e su questo punto io mi dichiaro nettamente insoddisfatto e fortemente critico nei riguardi del Ministero stesso.

In secondo luogo avrei gradito, onorevole Presidente, che l'onorevole Sottosegretario almeno leggesse davanti al Senato della Repubblica il comunicato emesso il 16 novembre dal Ministero della sanità su tale questione e che rendesse noto, sia pure con alcuni giorni di ritardo, quanto il Ministero della sanità ha già fatto sulla linea dell'interrogazione da me presentata per provvedere a questa situazione. Infatti è stata costituita un'apposita Commissione dal Consiglio superiore di sanità con il compito di studiare il problema, e il Presidente di questa Commissione, professor Alessandro Sepilli, ordinario di igiene all'Università di Perugia, ha predisposto una serie di provvedi-

menti e di suggerimenti che vanno tutti nella direzione da me prospettata.

In primo luogo ha proposto misure cautelative nei confronti delle sigarette, con lo studio di particolari filtri tendenti a diminuire il tasso di nicotina contenuta nel fumo che si aspira. In secondo luogo ha proposto, ed io avrei gradito qui una assicurazione in questo senso, una campagna di educazione nelle scuole perchè almeno i nostri fanciulli comincino ad imparare che non si diventa adulti fumando, ma fumando si comincia solo a minare la propria salute: poi essi scelgano liberamente, secondo il proprio libero arbitrio, se vogliono apparire adulti con la sigaretta in mano o se vogliono difendere la propria salute nell'età più delicata, quella del loro sviluppo. In terzo luogo ha proposto una campagna tendente ad avvertire l'intera popolazione dei pericoli universalmente conclamati e riconosciuti del fumo. Questa campagna io proponevo si svolgesse facendo porre nelle rivendite dei tabacchi cartelli che descrivano i pericoli del fumo. Gli americani, per esempio, hanno obbligato i fabbricanti di sigarette a stampigliare sui pacchetti una dicitura con la quale si avverte il consumatore che fumando rischia di recare nocimento alla propria salute.

Inoltre, onorevole Sottosegretario, io chiedo un provvedimento di facile attuazione e cioè che i divieti già disposti (vi sono delle norme che consentono di apporre il divieto di fumare in certe condizioni) siano richiamati e fatti rispettare con maggiore rigore di quanto non avvenga attualmente. Penso al divieto di fumare nei treni, al divieto di fumare (possibile anche tramite disposizioni particolari, senza bisogno di una legge generale, proprio perchè nelle nostre sale di spettacolo mancano adeguati apparecchi di aerazione) nei locali pubblici di spettacolo, specialmente nei cinematografi; penso al divieto di fumare in certi ambienti come gli ospedali e gli ambulatori degli istituti mutualistici.

Ci sono migliaia di casi nei quali il Ministro della sanità può con atti amministrativi intervenire, non dico per proibire alla gente di fumare, ma per avvertire le perso-

ne, attraverso un'opera di educazione sanitaria molteplice, che fumando si danneggia la propria salute.

Io credo, onorevole Presidente, che questo vada rilevato, perchè le questioni relative alla mia interrogazione sono quelle da me prima ricordate e non quelle che hanno formato oggetto della breve, burocratica e assurda risposta che ha dato il Sottosegretario; non credo comunque che noi possiamo accettare che il Senato della Repubblica apprenda dai giornali due giorni o tre giorni prima il pensiero del Ministro relativo ad una questione posta all'ordine del giorno.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero rammentare al senatore Maccarrone che presso la Commissione competente del Senato vi sono diversi testi in corso di trattazione. (*Interruzione del senatore Maccarrone*). Lei ha fatto riferimento solo a quella proposta che, secondo lei, sarebbe stata bocciata.

Non è così: davanti alla Commissione del Senato sono pendenti proposte di legge di parlamentari e d'iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Maccarrone e di altri senatori. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

MACCARRONE, MINELLA MOLINARI Angiola, ORLANDI. — *Al Ministro della sanità*. — Per sapere — premesso che occorrono attualmente in Italia circa 3 milioni di litri di sangue per i diversi impieghi in campo chirurgico, ginecologico, pediatrico, medico e neurologico e che solo un quinto è disponibile subito nella rete dei centri trasfusionali mentre il rimanente deve essere reperito a mezzo di donatori occasionali — che cosa si intenda fare per:

a) aiutare lo sviluppo dell'AVIS come libera e autonoma associazione di tutti i donatori volontari di sangue;

b) potenziare la rete di centri trasfusionali, secondo un programma di sviluppo che preveda l'istituzione dei centri nelle regioni dove non esistono o sono insufficienti rispetto al bisogno;

c) favorire sempre più lo stretto collegamento dei centri trasfusionali pubblici costituiti al di fuori o all'interno degli ospedali con l'AVIS, affidando la gestione dei centri a tale associazione;

d) promuovere una campagna nazionale a carattere periodico, di intesa con l'AVIS, per incrementare la donazione del sangue da parte dei cittadini. (1307)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'attività dell'AVIS è stata in ogni circostanza sostenuta dall'Amministrazione sanitaria che vede in essa il più grande organismo associativo dei donatori di sangue esistente nel Paese, di cui fanno parte oltre 200.000 iscritti.

Contributi finanziari sono stati, infatti, sempre erogati dal Ministero della sanità in favore dei centri dell'AVIS sia che essi operino autonomamente, sia che siano inseriti, come tali, nelle strutture nosocomiali. D'altra parte l'AVIS è una associazione di diritto pubblico che opera autonomamente in base alle proprie norme statutarie e, quindi, riesce difficile configurare la natura dell'intervento dell'Amministrazione sanitaria seguendo l'intendimento dell'onorevole senatore Maccarrone di aiutare, cioè, lo sviluppo dell'AVIS come libera e autonoma associazione. Al potenziamento dei centri trasfusionali l'Amministrazione sanitaria ha posto ogni sua cura, stimolando le iniziative locali ed erogando cospicui contributi finanziari per l'impianto e il funzionamento dei centri stessi; tanto è vero che detti centri da sole 100 unità — quante se ne registravano dieci anni or sono — hanno raggiunto ora la cifra di 250 unità, di cui oltre 90 gestite dall'AVIS.

Sempre in ordine al potenziamento dei centri, non va taciuta la disposizione che figura nello schema del disegno di legge sui



servizi trasfusionali relativa all'obbligo degli ospedali di prima e seconda categoria di impiantare e rendere funzionante un proprio centro trasfusionale. L'invocato collegamento tra i centri trasfusionali, comunque funzionanti, e l'AVIS entra nella prassi di funzionamento dei centri stessi che attingono largamente ai donatori e, quindi, anche a quelli iscritti all'AVIS.

Per quanto riguarda poi la manifestata intenzione sulla opportunità che la gestione dei centri venga affidata all'AVIS, si fa riferimento al dato statistico dianzi riportato e cioè che ben 90 centri su 250 oggi esistenti nel nostro Paese sono gestiti da detta associazione.

Si rende noto, altresì, che nulla vieta che la gestione dei centri ospedalieri possa essere, sia pure con determinate modalità, affidata all'associazione medesima. In tal senso si esprime anche il sopra ricordato schema di legge sui servizi trasfusionali. D'altro canto creare un regime monopolistico nei confronti della sola AVIS, affidandole la gestione dell'intera rete trasfusionale del Paese, non sembra accettabile anche in relazione al diritto che hanno le altre libere associazioni trasfusionali di istituire centri o servizi del genere, iniziative ovviamente soggette a vincoli da parte dell'autorità sanitaria. Iniziative del genere di quella da lei auspicata, onorevole senatore, vengono promosse da organismi associativi e, come è ovvio, trovano da parte del Ministero della sanità il massimo appoggio per sollecitare l'adesione dell'opinione pubblica al problema della donazione del sangue e per la formazione di una coscienza trasfusionale del Paese. Penso che il senatore Maccarrone sarà soddisfatto della risposta.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maccarrone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M A C C A R R O N E . Devo ringraziare l'onorevole Sottosegretario e dichiararmi evidentemente soddisfatto...

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Finalmente sono riuscito a sentire qualcuno soddisfatto.

M A C C A R R O N E . ... per avere egli almeno letto la mia interrogazione...

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sempre, doverosamente e con molta attenzione.

M A C C A R R O N E . ... e risposto puntualmente alle cinque questioni che in essa ponevo.

Devo però dichiararmi parzialmente soddisfatto del contenuto della risposta su alcuni di questi punti. La mia soddisfazione parziale è giustificata, onorevole Sottosegretario, dal fatto che alla base della sua risposta c'è un equivoco, come c'è un equivoco in Italia sulla questione della donazione del sangue, di cui si occupano in verità diversi enti ed associazioni. Però vi è una sola associazione che tradizionalmente ha avuto cura di questa attività così necessaria e così utile nel nostro Paese e che svolge tale attività in modo assolutamente volontario e gratuito, ed è l'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS). Ella ricorderà come nel progetto di legge di iniziativa governativa si sia dovuto distinguere tra « donatori » e « datori » e come un certo numero di questi centri che si sono sviluppati negli ultimi dieci anni in Italia, specialmente nel Meridione, abbiano la loro base non in « donatori » ma in « datori » di sangue, cioè in persone le quali, senza dubbio in modo benemerito, consentono a dare il proprio sangue dietro un compenso, mentre il « donatore » di sangue dell'AVIS dà il suo sangue all'Associazione senza nessun compenso, in base allo statuto dell'Associazione stessa. Questo equivoco porta nella considerazione dell'Amministrazione sanitaria ad un egualitarismo che è ingiusto: infatti, dando il suo aiuto indiscriminato, l'Amministrazione sanitaria compie una sostanziale ingiustizia in quanto appoggia allo stesso modo sia le associazioni che svolgono questo lavoro a titolo gratuito, sia le altre che invece ottengono il sangue dietro compenso e quindi in definitiva favorisce la diffusione specialmente di queste ultime.

Chiarito questo, debbo dichiararmi soddisfatto della concordanza di giudizio sull'opportunità di affidare la gestione dei centri

trasfusionali a coloro che donano il sangue. Non dimentichiamo infatti che questo atto oggi è possibile soltanto se è volontario e se chi dà il sangue ha la sensazione precisa di contribuire personalmente a questo gesto di solidarietà nei confronti di determinate persone che ne hanno bisogno. Se noi invece creiamo delle separazioni tra i centri di raccolta e i centri trasfusionali, difficilmente riusciremo ad ottenere quell'incremento di oltre 3 milioni di litri di sangue l'anno (il doppio della disponibilità di sangue attualmente esistente nel nostro Paese) che si calcola essere necessario per far fronte alla richiesta. Nell'Italia meridionale, dove il volontariato per varie circostanze non è sviluppato, c'è una forte carenza di centri trasfusionali. Si è potuta sviluppare, intorno alla Croce rossa, soltanto un'Associazione di datori di sangue, cioè di gente che dà il sangue dietro corrispettivo; indirizzo questo che, a mio giudizio, non andrebbe incoraggiato, anzi possibilmente scoraggiato.

Come ripeto, mi dichiaro soddisfatto della concordanza di giudizio circa l'opportunità che i centri trasfusionali, anche degli ospedali, siano affidati, mediante opportune convenzioni, alle associazioni di donatori di sangue, e non soltanto all'AVIS ma anche ad altre associazioni che però abbiano appunto la caratteristica di raccogliere il sangue a titolo gratuito, a scopo esclusivamente solidaristico.

Debbo però dichiararmi insoddisfatto, onorevole Sottosegretario, per quanto riguarda l'ultima parte della sua risposta. Come lei sa, sotto l'egida di varie associazioni, federazioni e via dicendo si organizzano nel nostro Paese varie « giornate » ora per una ora per un'altra questione. Tipica in Italia, ad esempio, è la giornata della doppia croce contro la tubercolosi. Orbene, perchè il Ministero della sanità, utilizzando la Croce rossa italiana, l'AVIS, l'Associazione datori di sangue, le Misericordie, che in alcune regioni sono organizzazioni a base religiosa che si dedicano al soccorso dei feriti e degli infortunati e all'assistenza dei malati, le Pubbliche Assistenze, le Croci verdi, le Croci d'oro, che in molte regioni traggono la loro origine dalla solidarietà operaia e popolare,

come a Milano, a Genova, a Firenze, a Livorno, ad Ancona e in tutte le città portuali, perchè, ripeto, il Ministero della sanità non promuove una giornata per la donazione del sangue? Nel nostro Paese questa iniziativa potrebbe avere il duplice significato di favorire l'educazione sanitaria del popolo, educazione che è il punto di partenza per il successo di ogni programma sanitario, e di riuscire a raggiungere l'obiettivo, non dico di fornire plasma ad altri Paesi, ma almeno di pareggiare nel nostro Paese, per quel che riguarda il sangue, il plasma e i suoi derivati, la disponibilità con la richiesta, cosa che attualmente non avviene. Lei sa benissimo che ogni volta che si crea uno squilibrio nella rete di assistenza bisogna cercare il plasma, bisogna correre col plasma, e allora si rastrellano le poche disponibilità che i centri trasfusionali e le cosiddette banche del sangue hanno per correre in aiuto a questi altri centri che ne hanno bisogno.

Mi permetto di pregarla vivamente, onorevole Sottosegretario, perchè prenda a cuore tale questione, e mi auguro che, pur venendo dall'opposizione, una proposta di questo tipo ...

**V O L P E**, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. In questo caso opposizione costruttiva!

**M A C C A R R O N E**. ... possa essere, senza eccessivo sforzo e senza grandi sacrifici per la sua coscienza politica, presa a base di una organica iniziativa del Ministero, e si possa avere una giornata per la donazione del sangue nel nostro Paese su iniziativa del Ministero della sanità.

**P R E S I D E N T E**. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

#### **Svolgimento di interpellanze**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze. La prima è dei senatori Pace e Nencioni. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

PACE, NENCIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia filtrata da fonti responsabili che sarebbe in cantiere una riforma dell'organico della Magistratura nelle sue varie sedi e che a tale riforma, concernente circa 200 posti dell'organico, s'intenderebbe procedere con provvedimento del Capo dello Stato, sottraendo così ogni sindacato al Parlamento. (514)

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

P A C E . Credo di conoscere già, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la risposta che l'onorevole Ministro è per dare alla mia interpellanza. (*Interrogazione del Ministro di grazia e giustizia*).

Vuole sapere fin da adesso se sono soddisfatto o no?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Siccome lei già conosce la risposta, se lo sapevo non venivo!

P A C E . È la mia una opinione, non è una certezza; ho detto che « credo » di conoscere già la risposta che l'onorevole Ministro è per dare alla mia interpellanza; ma, caro onorevole Ministro, la speranza e la fiducia nella buona causa sono le ultime a morire!

Io prevedo tale risposta non per virtù divinatorie, ma perchè l'onorevole Ministro ha avuto occasione, nel corso di queste settimane di interloquire sul tema *de quo agitur* in varie sedi. A Rimini, il 6 corrente, all'inaugurazione di un palazzo di giustizia, ponendo l'accento sulla risaputa necessità di una più idonea e più proficua distribuzione dei magistrati, ha preannunciato l'imminente adozione — egli ha detto, secondo la stampa — « nei limiti delle possibilità e delle competenze del Governo », di alcuni provvedimenti.

Di lì a qualche giorno, esattamente il giorno 9 di questo mese, alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, egli ha ribadito la necessità di una nuova ripartizio-

ne dei magistrati nelle piante organiche dei vari uffici giudiziari, annunciando peraltro che il problema è allo studio (così il resoconto) degli uffici del Dicastero.

Ci risulta peraltro che l'onorevole Ministro ha sottoposto all'esame consultivo del Consiglio superiore della magistratura un suo progetto di redistribuzione dei magistrati nella topografia degli uffici giudiziari del Paese. Sembrerebbe che tale disegno dell'onorevole Ministro avesse incontrato qualche obiezione, e per lo strumento legislativo con il quale si vorrebbe attuare siffatto intento e per la opinata distribuzione nelle varie sedi.

È pertanto legittima l'attesa della risposta all'interpellanza; e dalla sollecitudine dell'onorevole Ministro nel venire al Senato per rispondere con eccezionale prontezza io gli sono grato. Non può certo contestarsi che preme la imperiosa necessità di attuare una più proficua utilizzazione dei magistrati e un più razionale dimensionamento nelle piante organiche, specie nella prima applicazione della legge da noi approvata e divenuta la n. 570 del 25 luglio scorso.

Questa legge comporta il trasferimento di molti magistrati nelle Corti di appello in virtù delle attribuzioni delle nuove funzioni di grado superiore e compatibilmente con le vacanze che vengono a verificarsi nelle Corti di appello, che peraltro vedranno diminuito, sia pure lievemente, il volume del lavoro in riferimento alle nuove norme sulla competenza civile.

Ma questa nuova distribuzione di magistrati alla luce di quali criteri, in forza di quali strumenti avverrà? Questi sono due interrogativi che attendono dalla buona grazia dell'onorevole Ministro la sollecitata risposta.

In ordine ai criteri informativi, i rilevamenti statistici non possono, a mio sommo avviso, valere di per sé soli a determinare il numero dei giudici in una sede. Il rilievo statistico talvolta cela e tradisce la realtà del lavoro e del rendimento. Un processo indaginoso, protrattosi per numerose udienze, per reati gravi, per l'impegno nelle questioni di fatto e di diritto, costituisce nel prospetto statistico un'unità pari a quella

espressa da un processo di semplicità schematica e di rapidissima soluzione, quello che potremmo chiamare un mini-processo. Nella prospettazione statistica e l'uno e l'altro processo, l'uno di quel volume, di quell'impegno, di quel tempo, l'altro che si risolve in poche battute, sono pari.

Il riferimento inoltre non deve essere ancorato ad un anno singolo, perchè mi è parso, se ho ben capito dopo aver letto il lavoro prezioso espletato, su sollecitazione del Capo dello Stato, dal Consiglio superiore della magistratura: « Indagine sul lavoro giudiziario », che si sia fatto riferimento solo a un anno, al 1964. Ritengo che, quanto meno, debba farsi riferimento ad un più ampio arco di tempo di lavoro capace di esprimere delle indicazioni meno infedelmente orientative.

Non deve essere poi dimenticato — chi vive la vita giudiziaria nella periferia lo sa bene — che il giudice presta la sua opera *ope legis*, non per una sua volontà, in altri settori della Pubblica Amministrazione congeniali alla sua funzione, sottraendo tempo al lavoro strettamente e propriamente giudiziario.

È chiaro che un Tribunale, per quanto corredato da una modesta dote di lavoro, non può avere meno di quattro giudici e un presidente; un minor numero significherebbe dannare il Tribunale alla paralisi e quindi porre le premesse — e questa è, a mio avviso, l'insidia che io pavento — per revocare la opportunità della sopravvivenza.

Un Tribunale con Corte di assise non può non avere, oltre che il Presidente di sezione, per lo meno cinque giudici. Non meno. Poniamo mente al lavoro ordinario nel corso della sessione della Corte di assise. Il Presidente di sezione ed un giudice vi sono impegnati, ossia sono distolti dal lavoro ordinario.

Bisogna lasciare al lavoro ordinario almeno quattro giudici, distolti gli altri per la sessione della Corte di Assise, date anche le frequenti ricorrenti incompatibilità, l'impegno del giudice istruttore, eccetera. Il discorso, certo, onorevole Ministro, sarà diverso nel tempo e nel momento della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. La revisione

delle circoscrizioni giudiziarie (è inutile illudersi: bisogna comprimere le legittime dolorose renuenze di qualche sacrificio) urge alle porte del tempo, sollecitando le soluzioni adeguate.

Ma mi si dia atto che io questo pensiero lo vado esprimendo dal primo momento nel quale ho avuto l'onore di vivere questa mia seconda giovinezza parlamentare: le circoscrizioni devono essere riviste non a settori territoriali ma globalmente, in tutto il territorio nazionale, sicchè non si compiano delle ingiustizie, sicchè non sorgano, non si suscitino, nell'animo dei colpiti, dei sacrificati, sospetti e dubbi che la decisione sia informata ad una visione partitica o ad una visione di favoritismo.

Con piacere sincero ho letto nel giornale che l'onorevole Ministro a Rimini ha espresso a parole chiare il suo pensiero in proposito; cioè che la revisione, quando sarà il momento, dovrà essere unitaria e fatta dal Parlamento.

Che siano benedette queste parole e sia mantenuto l'impegno di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie unitaria, cioè globale per tutto il Paese, fatta dal Parlamento. E allora sarà quello, secondo me, il momento proprio delle nuove strutture organiche nell'assetto delle nuove circoscrizioni; e allora si rivedrà tutto il problema, al di là delle attuali contingenze del tempo che corre, determinate, come ho detto, dalla sopravvenienza del testo legislativo che ho ricordato.

In forza di quale strumento il Governo vuole attuare questa revisione delle piante organiche? Qui il problema è strettamente giuridico. Non nella qualificazione facile e ricorrente del « giuridico » che ogni Marcello esalta o infiora nel suo discorso. Esattamente giuridico è il problema. Si sa, si saprebbe, che il Governo intenderebbe avvalersi, per compiere questa operazione che sarebbe un terremoto nelle piante organiche, del decreto del Capo dello Stato, ponendoci così di fronte al fatto compiuto senza possibilità per noi di esprimere i nostri avvisi, di indicare gli eventuali errori o di denunciare le possibili anomalie.

Questa soluzione sarebbe inopportuna e anticostituzionale.

Sarebbe inopportuna. L'intervento del Parlamento, io penso, sarebbe di provvida efficacia. Non voglio dire che si debba venire qui, seduti nei nostri scanni (anche se non saremo in tanti quanti in questo momento), a dire se un certo tribunale debba avere quattro o cinque giudici; ma il Parlamento può esprimere il suo avviso attraverso le Commissioni parlamentari competenti in entrambi i rami e potrebbe quindi fornire migliori elementi di giudizio. Sulla proposta dell'onorevole Guardasigilli si sente il parere del Consiglio superiore della Magistratura: ma questo parere viene espresso da una parte interessata alla soluzione del problema. E il parere dell'altra parte? Il parere degli utenti (mi si passi questa espressione, giacchè in alto loco e in alto soglio si è parlato di « prodotti » della giustizia), il parere dei destinatari della giurisdizione o del servizio, il parere di quest'altra parte è ignorato. Eppure non bisognerebbe ignorare le espressioni della parte interessata, sulle quali opera l'intervento chirurgico, che trova in noi i suoi naturali insostituibili rappresentanti.

Questa soluzione non sarebbe peraltro costituzionale; e su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del giurista onorevole Guardasigilli.

L'articolo 108 della Costituzione vuole che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura siano stabilite con legge.

Questa norma imperativa si riannoda alla teoria della divisione dei poteri: teoria che sarebbe stata violata qualora la strutturazione dell'ordine giudiziario fosse stata rimessa agli atti dell'Esecutivo, con conseguente pericolo per la sopravvivenza del principio del giudice naturale. L'articolo 70 dello Statuto albertino egualmente suonava: « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ». Ne segue che l'ambito del concetto di ordinamento giudiziario deve essere ricostruito storicamente; solo alla luce dell'analisi storica può determinarsi ciò che adesso costituisce la materia coperta da riserva di legge.

Io sono andato a rileggere una utile, illuminante precisazione del grande Mattiolo

nel suo monumentale trattato di diritto giudiziario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*  
Ma poi è venuta la Costituzione.

P A C E . Permetta che io ricordi l'ante-Constituzione, poi verrò alla Costituzione.

Dicevo dunque di Mattiolo che si richiama all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1865, secondo cui — e sono le parole del Mattiolo — « il solo potere legislativo può modificare l'ordinamento giudiziario, e così sopprimere o mutare il numero, mutare le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie, come pure il numero dei funzionari addetti a ciascuna di esse ». È quindi un compito nostro, del potere legislativo. In altre parole, mentre l'estensione della riserva di legge alla posizione personale dei magistrati è frutto di una successiva e più attenta elaborazione dottrinale, il nucleo indefettibile della riserva ha riguardato sin dall'inizio la disciplina dell'ufficio e del numero delle persone che ne sono titolari. E in questo senso è rimasto il concetto inalterato e rispettato anche dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, sul potere del Governo di emanare le norme giuridiche.

La recezione di questo indirizzo nel senso più ampio e garantista fra quelli che appaiono nella storia del concetto non poteva non trovare riscontro nella nostra Costituzione. Nella Costituzione si afferma che rientrano in genere nella materia dell'ordinamento giudiziario non solo la regolamentazione delle garanzie connesse al rapporto di pubblico impiego giudiziario, ma anche la istituzione di nuove sedi giudiziarie, la soppressione di sedi esistenti, le modifiche di circoscrizioni, la determinazione dell'organico in ogni sede.

Quanto al grado di questa riserva, se assoluta o relativa, e cioè se sia inibito o meno al legislatore autorizzare il Governo a disciplinare con atti amministrativi l'ordinamento giudiziario, oltre alle recenti riaffermazioni dottrinarie nel senso dell'assolutezza (basterebbe leggere il trattato di Bartole), è decisivo il rilievo — onorevole Ministro, ecco la risposta alla sua sollecitazione

— che, in Assemblea costituente, il 21 dicembre 1947, venne addirittura proposto dalla Commissione dei 75 di richiedere la maggioranza assoluta per l'approvazione delle leggi che comunque riguardassero e concernessero l'ordinamento giudiziario. Poi, per inconvenienti tecnici — non rendere più complicata la gerarchia delle fonti con l'istituzione di questa fonte di grado intermedio — rilevati da più parti, il Comitato dei 75 aderì alla soppressione delle particolarità. Ma, ciò facendo, e nel confermare l'esistenza della riserva di legge, disse (e io cito il suo Presidente e nostro eminente collega senatore Ruini): « la richiesta dell'intervento della legge non deve essere considerata formula tralatizia, inutile, superabile. Anzi con essa si vuol chiarire bene che non basteranno decreti di organizzazione ».

E questo allora è lo spirito che ha informato la norma della Costituzione, il precetto imperativo segnato nell'articolo 108 della Costituzione.

Il Governo dunque intenderebbe far ricorso al decreto del Presidente della Repubblica in riferimento, sembra, all'ultima parte dell'articolo 1 della legge Bosco, cioè della legge 4 gennaio 1963 n. 1, concernente disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

Questo è il titolo, la rubrica della legge Bosco, la numero 1 del 4 gennaio 1963: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni ».

Che cosa dunque disciplinò questa legge? Questa legge (ed anche il titolo ha valore esegetico) disciplinò le disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura, e difatti l'articolo primo di questa legge aumentò di 1.179 posti l'organico della Magistratura dispose, nel suo primo capoverso, che i posti in aumento dovessero essere ripartiti — mi si intenda — tra le varie categorie, nel triennio 1962-1964, secondo la tabella B allegata alla legge stessa.

In relazione a queste disposizioni, l'ultima parte dell'articolo 1 stabiliva (e questa ultima parte concreta il regolamento delegato): « Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per

la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A », concernente 6682 magistrati.

Quindi la previsione del ricorso al decreto, cioè al regolamento delegato, è limitata, è ben circoscritta. A che cosa? È limitata nella sfera di competenza, è limitata nel termine di tempo, è limitata alla revisione delle piante, solo ed esclusivamente ai fini della attribuzione di quei nuovi posti che erano stati istituiti e fino all'esaurimento di codesta attribuzione, cioè fino al 1964, per il triennio 1962-1964.

Il Presidente della Repubblica si è avvalso di questa facoltà a lui delegata allorché, con decreto 23 aprile 1963, n. 527, ha provveduto, in virtù della menzionata disposizione, all'attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti in aumento. Ha così egli esaurito il compito a lui demandato.

A questo decreto, come ricorderà l'onorevole Ministro (ed egli era a rappresentare il suo dicastero), nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario del procuratore generale Poggi, l'alto magistrato fece riferimento dicendo in altre parole: qua si può trovare una scappatoia, senza ricorso alla legge, perchè consideriamo questo ridimensionamento di magistrati nelle piante organiche come una correzione. Così si esprime testualmente Poggi; una correzione del decreto del 23 aprile 1963, n. 527.

Ora, mi pare di sapere che di questa opinione non è l'onorevole Guardasigilli; per lo meno a questa chiave, a questo grimaldello non si appella.

Il Capo dello Stato ha esaurito il compito a lui demandato, sia nella competenza specifica dettata dalla legge, sia nel termine temporale (triennio 1962-1964).

A distanza adesso di tre anni, se non di quattro, si intende far rivivere quel conferimento di regolamento delegato contenuto nella legge 4 gennaio 1963. Ma l'attuale redistribuzione dei magistrati è necessitata, non in virtù di quella situazione di fatto e di diritto, sibbene in virtù di una nuova situazione che si è creata, cioè in virtù della

applicazione della legge 25 luglio 1966 e con questa legge si è innovato profondamente.

È inutile ricordare quello che fu il tema dei nostri dibattiti e discorsi. Basterebbe riguardare le tabelle. Mentre nella tabella del 1963 tenevamo distinti i magistrati di Corte d'appello dai magistrati di tribunale, nella tabella allegata alla legge del 25 luglio 1966 noi abbiamo fuso in un'unica cifra i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e gli aggiunti giudiziari, in coerenza a quello che è lo spirito informatore della legge che abbiamo votata.

Nel contesto di questa ultima legge — teniamolo presente — si è innovato, disponendosi con l'articolo 6 la prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina e cioè fino alla possibilità dell'insediamento in Corte d'appello per copertura di vacanze. Quindi tutta una nuova strutturazione, tutta una nuova situazione di fatto e di diritto che si è determinata con la regolamentazione sopravvenuta tre anni dopo la legge Bosco. È una situazione di fatto e anche di diritto che non esisteva *illo tempore*.

Ora come quel conferimento del compito *ex ultima* parte dell'articolo 1 della legge del 1963 può ritenersi operante e valido nei confronti di una situazione del tutto diversa fin allora non esistente e sopravvenuta dopo il triennio? Una delega viene conferita nella cognizione e in contemplazione di uno stato di cose in atto che potrà anche atteggiarsi ed articolarsi variamente, ma sempre limitatamente al tempo previsto e alla situazione dalla legge disciplinata.

È sommamente pericoloso, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, dilatare l'ambito e la portata del regolamento delegato perchè, attraverso siffatta dilatazione, può giungersi a gravi conseguenze. Può giungersi ad una lesione del diritto dei singoli magistrati: quello della inamovibilità di sede o di funzione garantita dall'articolo 107 della Costituzione. Non si deve neanche sospettare, però la scelta dello strumento escogitato rende possibile anche che domani si venga a vulnerare siffatta prerogativa del giudice con la soppressione del posto o della funzione.

Attendo pertanto con fiducia di conoscere il pensiero e i propositi dell'onorevole Guardasigilli.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere alla interpellanza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso dire: onorevoli colleghi; vorrei dire: onorevole collega, rivolgendo poi uno sguardo di gratitudine agli altri pochi che sono presenti. Non sarò molto diffuso. Debbo dire al senatore Pace che quando ho chiesto, come egli ha avuto la bontà di ricordare, che fosse fissata al più presto la discussione di questa interpellanza non avevo neanche percepito che si volesse addirittura fare una questione di diritto costituzionale; pensavo che nell'onorevole Pace fosse sorto lo stesso dubbio che era sorto in me quando il problema si è presentato e cioè che non si trattasse di una questione già risolta, ma di una questione da risolvere e che egli volesse sapere per quali ragioni noi eravamo arrivati a questa conclusione. Quando ho parlato di dubbio volevo proprio parlare di una cosa concreta. Cioè quando il Consiglio superiore della magistratura insieme a noi si rese conto della necessità di questa miglior distribuzione dei magistrati, nella sua mozione che seguì il discorso del Capo dello Stato era stato indicato già lo strumento legislativo. Io dissi allora: parliamo per ora di provvedimento e approfondiamo ciascuno separatamente questo problema. Peraltro l'approfondimento di questo problema mi ha portato alla conclusione opposta a quella alla quale è pervenuto il senatore Pace. Il senatore mi trova impreparato a una lunghissima discussione, ma il nocciolo del problema si può sempre affrontare anche senza preparazione. Noi abbiamo una norma costituzionale che stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario debbono essere fatte per legge. Sicchè le norme sull'ordinamento giudiziario, quelle cioè che indicano come si provvede anche alla distribuzione dei magistrati — questa è la mia convinzione — vanno fatte per legge.

Noi abbiamo una legge che dice come si provvede alla distribuzione dei magistrati. C'è un'obiezione alla quale ha fatto cenno poco fa il senatore Pace su cui mi fermerò un istante, ma per ora accantoniamola.

La legge Bosco (la chiamo così per brevità, ma è la legge n. 1 del 1963) dice all'articolo 1: « Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica... entro i limiti del nuovo organico ». La questione è tutta qui. Mi accorgo, dall'ampiezza che il senatore Pace ha dato al suo intervento, che egli è voluto sfuggire al pericolo nel quale mi pareva fosse incorso nella stesura della interpellanza, cioè al pericolo di confondere quello che nella legge è ben distinto, il ruolo organico dalla pianta organica. Il ruolo organico, che necessariamente deve essere determinato per legge, è quello che stabilisce quanti sono i magistrati e quanti sono i magistrati addetti al complesso dei vari uffici. La legge Bosco, alla tabella A, stabilisce il numero dei magistrati e le loro attribuzioni ai vari gradi, o meglio alle varie funzioni come si dice oggi. Precisamente quella tabella dice: 1.780 magistrati di appello e 4.173 magistrati di tribunale, uditori giudiziari, eccetera, cioè quelli di primo grado.

In quella situazione il decreto del Presidente della Repubblica non poteva che limitarsi a stabilire, entro quelle cifre totali, come dovessero essere distribuiti questi magistrati, i quali tra l'altro, sia detto tra parentesi, erano e ancora sono magistrati in qualche parte soltanto sulla carta perchè non sono stati ancora acquisiti.

Quando poi è venuta la legge Breganze (mi dispiace che proprio in questo momento arrivi il senatore Monni che non è stato molto favorevole a quella legge, ma non è che abbia fatto apposta questa citazione) che cosa è avvenuto? Per l'articolo 8 di tale legge sono state sostituite le tabelle della legge Bosco e il numero dei magistrati di appello e di quelli di tribunale è stato sommato, onde abbiamo in tutto 5.953 magistrati di appello, di tribunale, aggiunti giudiziari. Abbiamo quindi un nuovo quadro entro il quale ci possiamo muovere. Così come, in base alla legge Bosco, potevano essere stabilite le

piante organiche entro i limiti fissati dalla tabella, cioè entro il ruolo organico stabilito per legge, oggi noi possiamo stabilire, con decreto presidenziale, le piante organiche entro i limiti fissati dal legislatore, cioè entro quel famoso numero di 5.953 che deriva dalla somma dei due numeri prima distinti.

Questa è tutta la questione. Io lo avevo accantonato, ma di passaggio rispondo all'argomento dell'*una tantum*, cioè che con la disposizione della legge Bosco si fosse dovuto provvedere *una tantum*. E mi basta rilevare che la citata disposizione sta nell'articolo 1 della legge e, anche per i chiarimenti che essa ebbe in sede di discussione parlamentare, è una disposizione nuova, di carattere generale, di efficacia permanente. Quindi, se una eccezione di costituzionalità si volesse sollevare, si sarebbe dovuta sollevare nei confronti della legge Bosco che stabiliva questo istituto del decreto presidenziale; non è stato fatto, ma non è che questo precluda a qualcuno che si sentisse danneggiato, quando si crei la situazione giudiziaria che questo consente, di fare questo ricorso. Probabilmente, quando qualche magistrato crederà di dover ricorrere contro l'attribuzione a una sede, in quella sede solleverà la questione costituzionale, se ci crede, e la Corte costituzionale deciderà. Ma sarà sempre una impugnativa costituzionale che riguarderà una previsione della legge Bosco e non una azione nuova del Ministero o del Consiglio superiore insieme col Ministero.

Questa è tutta la questione, per quanto riguarda lo strumento. Il senatore Pace ha accennato anche alle questioni di merito; e vorrei dire che l'ha fatto per chiarire le ragioni per le quali ritiene questo problema interessante.

Egli ha detto cose che io accetto, quando ha ridimensionato il valore dell'indagine statistica; però questo ridimensionamento va fatto in sede di previsione di provvedimenti per le circoscrizioni. È rispetto alla distribuzione delle circoscrizioni che l'elemento statistico non può avere valore assoluto, appunto perchè un tribunale può essere giustificato non solo dal numero delle cause che fa, ma anche da ragioni di distanza dalle



altre sedi, da ragioni di tradizione, da una particolare situazione locale che richiede la presenza dell'ufficio giudiziario in quella sede. Ci sono cioè altri elementi, quando si deve andare a stabilire se in quella città ci deve essere o non ci deve essere più il tribunale o la pretura, insieme con gli elementi statistici del lavoro fatto; bisogna cioè che concorrano nell'esame gli altri elementi, che sono quelli ai quali io ho accennato.

Ma quando si tratta di stabilire fra sedi giudiziarie esistenti il numero dei magistrati che sono addetti a ciascuna di queste sedi, mi pare che l'elemento statistico acquisti un valore maggiore. È ben vero che ci sono quei casi limite ai quali ha accennato il senatore Pace: ci sono cioè i processi grossi e i processi lievi, ci sono i magistrati che fanno qualche cosa di diverso e di più di quella che sarebbe la loro funzione istituzionale, ma questo è uguale dappertutto. Non è che tutti i processi gravi vadano a certe sedi e tutti i processi lievi vadano ad un'altra sede. Quindi, in sostanza l'elemento statistico ci dà un lume abbastanza attendibile per stabilire come razionalmente devono essere distribuiti i magistrati. E noi ci atterremo a questo lume, perchè il Ministro, che ha la responsabilità dell'organizzazione giudiziaria — non si dimentichi, non è che la rivendichi per un gusto del Ministro, tanto è vero che è preso di mira per tutto quello che non funziona — tiene conto di tutto questo come ne tiene conto il Consiglio superiore: cioè, la redistribuzione di questi magistrati sulla carta — perchè si tratta di organico sulla carta, al quale poi seguirà il fatto dell'assegnazione — avviene tenendo conto prima di tutto di questi elementi concorrenziali, che però, ripeto, in questa materia incidono con minore importanza che nella materia della distribuzione delle circoscrizioni giudiziarie.

Senatore Pace e cari colleghi presenti, risalendo al problema generale, che cosa si può fare? Noi abbiamo la certezza, acquisita e dalle statistiche e dalla nostra osservazione che, magari non nei limiti piuttosto ampi di cui si è parlato, ma in limiti assai più modesti, vi è una diminuzione della produttività, come si dice nel linguaggio moderno, più o meno elegante, del magistrato.

Ora noi ci guardiamo dall'attribuirle ad un peggioramento della capacità di lavoro dei magistrati; evidentemente ci sono delle ragioni e queste ragioni possono essere ricercate o affrontate, per cercare di superarle, con tre metodi.

Il primo è quello delle circoscrizioni giudiziarie. Io faccio per un momento una ipotesi: può darsi che esistano delle circoscrizioni giudiziarie, tribunali, preture che non abbiano diritto di esistere, perchè sciupano, per così dire, energie lavorative per un'attività che non compensa il dispendio dello Stato in energie e danaro in quella sede. Qui sono d'accordo con il senatore Pace anche se debbo rettificare la sua impressione. Ho sempre sostenuto (a Rimini, come anche l'altro giorno nella discussione sul bilancio alla Camera) che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie non può essere fatta per sua natura se non nell'insieme. Altra questione è quella di istituire uno o due tribunali, quando sia veramente assodata la assoluta necessità di essi; ma una revisione — cioè togliere da una parte e aggiungere all'altra — non può che essere fatta nel suo insieme, proprio per le ragioni che sono state indicate dal senatore Pace.

I cittadini debbono avere la certezza che si è provveduto a un nuovo equilibrio e che ci sono stati non solo sacrifici fatti da una delle parti o da alcune parti, ma sacrifici di tutti coloro che erano in condizioni di doverli subire. Aggiungo, affinchè non sorga equivoco che, a mio avviso, una revisione delle circoscrizioni giudiziarie non può essere fatta che con legge delegata; cioè non ci può essere altro strumento che una attribuzione per legge al Governo, assistito da tutte le Commissioni che voi volete e da tutti i pareri che volete, perchè provveda a questo riesame delle circoscrizioni.

Io sono arrivato ad essere Ministro nel dicembre 1963 quando stava per scadere il termine di esercizio per la famosa delega per la soppressione delle preture e per il riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie. Ebbene questo provvedimento era fermo da molto tempo, molti anni erano passati dal momento della preparazione del

provvedimento, quindi io ho detto: mi dispiace, il termine della delega non può scadere senza che il decreto sia fatto, e il termine è stato rispettato. Ma so io cosa ha significato questo per il povero Ministro che pur aveva il privilegio, quella volta, di non essere responsabile di questo fatto nel merito, perchè il provvedimento non l'aveva preparato lui. Figuratevi se si può mai concepire che i singoli casi si discutano uno per uno dinanzi al Parlamento, le singole aggiunte o le singole soppressioni, i singoli aggiustamenti delle circoscrizioni giudiziarie.

Questo è dunque il primo rimedio possibile, quello del riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie. Ce ne è però un altro di minore intensità, ma suscettibile di essere attuato con gli strumenti che ho indicato: quello della distribuzione dei magistrati tra queste sedi. È evidente che nessuno pensa, come ha ipotizzato il senatore Pace, di giungere attraverso questo strumento al soffocamento di alcune sedi. È evidente che finché le sedi esistono per legge debbono essere in grado di funzionare, e quindi la distribuzione deve rispettare queste esigenze del funzionamento, sia pure di un funzionamento a regime ridotto come può essere dato dal minor lavoro di quelle sedi.

Il terzo rimedio era quello che si stava già applicando, soprattutto per desiderio o per potere del Consiglio superiore che, come voi sapete, è l'arbitro delle destinazioni. Noi non abbiamo abbastanza magistrati per tutte le sedi: questo è il punto di partenza che non dobbiamo dimenticare. Noi abbiamo un ruolo organico scritto sulla carta, che non corrisponde alla realtà, cioè al numero dei magistrati realmente esistenti. Allora questi magistrati disponibili vengono avviati, mi pare giustamente, verso le sedi nelle quali c'è maggior bisogno. Così, attraverso questo espediente, si fa un riordinamento proporzionale tra i magistrati e i bisogni delle singole sedi.

Questi sono i tre rimedi di cui disponiamo: circoscrizioni, riordinamento delle piante organiche e tempo e modo di copertura delle sedi.

Non è assurdo sostenere che il riordinamento delle piante organiche non si possa

fare che per legge: ma questa è un'ipotesi che il nostro approfondimento (del Ministero e del Consiglio superiore) ha fatto scartare. Quindi io dico che con uno strumento previsto dal legislatore, sia pure dopo la dovuta meditazione, noi saremo in grado di fare questo prudente riordinamento delle circoscrizioni, rispettando le esigenze minime delle singole sedi dei tribunali, e di contribuire a migliorare il rendimento dei magistrati, cioè di incidere su una delle maggiori e più pressanti cause della disfunzione della Magistratura.

**PRESIDENTE.** Il senatore Pace ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**PACE.** Sarebbe malcostume da parte mia se mi esimessi dall'esprimere il mio apprezzamento per l'ampia esposizione dell'onorevole Ministro. Anzi, penso che ho avuto il merito (se me lo posso arrogare) di aver provocato siffatta esposizione, attesa nel mondo giudiziario e specie nella famiglia giudiziaria.

Circa la questione della costituzionalità o meno, dovrei dire: « ai posteri l'ardua sentenza ». Dirò: alla Corte costituzionale l'ardua sentenza. Con la legge Bosco del 1963 non si ledeva nessuno, si distribuivano solo i posti in aumento, non si sopprimeva nessun posto; mentre con questa legge si sopprimono posti e funzioni, onde si ledono degli interessi e delle prerogative. E penso che la Corte costituzionale sarà il postero che pronuncerà l'ardua sentenza.

Per il resto, prendo atto che « vuoi così colà dove si puote ciò che si vuole ». Così come stanno le cose in Italia, non si può che subire. Condivido in pieno altri apprezzamenti dell'onorevole Guardasigilli, e gli esprimo una preghiera, se non un augurio: che l'applicazione di queste direttive, questo terremoto delle piante (200 posti)...

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Saranno meno.

**PACE.** Delle piante organiche, dicevo, siano informati a giustizia distributiva nel rispetto dei principi formulati.

PRESIDENTE. Avverto che, su richiesta del rappresentante del Governo, e d'accordo con gli interpellanti, lo svolgimento delle interpellanze nn. 245 e 436 è rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interpellanze è pertanto esaurito.

**Per la discussione del disegno di legge n. 792**

SALARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARI. Signor Presidente, è da vario tempo all'ordine del giorno di questa Assemblea il disegno di legge n. 792 recante norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio d'oliva. Sembra, onorevole Presidente, che questo disegno di legge sia condannato a rimanere sempre inchiodato sull'ordine del giorno! Mi permetto di far presente che il settore olivicolo e oleario sta attraversando un periodo particolarmente delicato e di notevole disagio per l'entrata in vigore

dei noti provvedimenti del Mercato Comune che vengono a rivoluzionare un po' tutto il settore. Le sarei quindi grato, onorevole Presidente, se volesse rendersi interprete di questi miei sentimenti e se potesse far sì che il provvedimento venisse discusso almeno nell'ordine in cui attualmente si trova.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Salari, e la Presidenza confida che il provvedimento possa essere discusso giovedì prossimo.

SALARI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari